

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1263

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERUTTI, RENZULLI, BORGOGLIO, LA GANGA, ANIASI, BARBALACE, BUTTITA, FRANCESCO COLUCCI, MARTE FERRARI, LABRIOLA, SALVATORE LAURICELLA, MASSARI, OLIVO, PIRO, POTÌ, REINA, ROMITA, STORNELLO

Norme in materia di gestione
e di smaltimento dei rifiuti

Presentata l'8 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — I rifiuti — da intendere nell'accezione più ampia di qualsiasi sottoprodotto o scarto, solido, liquido o aeriforme, non riutilizzabile nei luoghi di produzione o di consumo (che il « produttore » vuole allontanare da sé il più rapidamente possibile, il più lontano possibile, al minor costo possibile!) — sono una delle manifestazioni, vistosa e drammatica, dello sviluppo. Essi, definiti felicemente dal senatore Ruffolo « materiali ad alta entropia », sono disciplinati da una tale congerie di atti legislativi e regolamentari — anch'essi ad entropia crescente — da rendere estremamente diffi-

coltosa, se non ardua, la « conoscenza » della disciplina effettivamente vigente e quindi la sua puntuale applicazione da parte degli operatori pubblici e privati, dei « controllori » e dei « controllati ».

L'atto normativo che ha per primo regolamentato in modo organico lo smaltimento dei rifiuti è rappresentato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; anteriormente, vigeva la legge 20 marzo 1941, n. 336, che disciplinava unicamente la raccolta, il trasporto e la utilizzazione o distruzione dei rifiuti solidi urbani. Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del

1982 — emanato in ottemperanza alla legge delega 9 febbraio 1982, n. 42, per dare attuazione a tre direttive comunitarie — regolamenta tutte le tipologie di rifiuti, con esclusione di quelli già contemplati da altre normative (scarichi idrici, emissioni atmosferiche, eccetera).

Successivamente, per la prima applicazione delle competenze riservate allo Stato dall'articolo 4 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, è stata adottata, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, la delibera 27 luglio 1984, che può considerarsi un regolamento tecnico attuativo. In particolare, essa definisce: i criteri generali per l'assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani; la classificazione dei rifiuti tossici e nocivi e dei rifiuti urbani pericolosi; le prescrizioni tecniche relative a raccolta e trasporto; i requisiti degli impianti di smaltimento (discariche, inceneritori, eccetera) e degli stoccaggi provvisori dei rifiuti tossici e nocivi; i metodi di campionamento ed analisi.

All'approssimarsi della scadenza del 31 dicembre 1986, prevista dall'articolo 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 per l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature esistenti alle disposizioni dettate dalla citata delibera, viene emanato il decreto-legge 31 dicembre 1986, n. 924, che, nel concedere la proroga per tale adeguamento, prevedeva linee di finanziamento a favore dei comuni, loro consorzi e comunità montane, per l'adeguamento, il potenziamento e la realizzazione di impianti per lo smaltimento di rifiuti urbani. Il decreto-legge, decaduto per mancata conversione nei termini, viene reiterato altre quattro volte (nn. 54, 168, 258 e 361 del 1987); l'ultimo decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, è convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Nel corso del lungo *iter* parlamentare, il primitivo decreto-legge subisce sostanziali modifiche ed integrazioni, sicché la legge di conversione n. 441 del 1987 incide sostanzialmente sui contenuti del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. In particolare, assumono rilievo: lo

spostamento al 1° marzo 1988 del termine per l'esercizio delle competenze regionali (elaborazione dei piani di smaltimento, individuazione dei siti, emanazione di norme integrative ed attuative); il nuovo *iter*, stabilito all'articolo 3-bis, per l'approvazione dei progetti, da parte della giunta regionale, degli impianti di smaltimento, attraverso apposite conferenze di servizi, approvazione che « sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali » e « costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori » (cercando in tal modo di rimuovere gli ostacoli che si frappongono, e ancora si frappongono, alla realizzazione di nuovi impianti); l'obbligo per le regioni, previsto all'articolo 5, di elaborare ed approvare, entro il 30 aprile 1988, piani per la bonifica di aree inquinate, con lo stanziamento di lire 100 miliardi per la effettuazione dei relativi interventi (una quota di tale stanziamento, pari al 15 per cento, è stata destinata dal decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, al finanziamento della elaborazione dei piani: vedi in proposito i decreti ministeriali 16 maggio 1989 e 30 dicembre 1989); la istituzione, disposta dall'articolo 10 e prevista entro il 30 aprile 1988, dell'albo nazionale delle imprese di smaltimento e di trasporto dei rifiuti (il cui regolamento è stato emanato con il decreto interministeriale 21 giugno 1991); le disposizioni sui sacchetti di plastica e sui contenitori per liquidi alimentari (successivamente abrogate dal citato decreto-legge n. 397 del 1988); la disciplina delle spedizioni transfrontaliere (anch'essa abrogata dal decreto-legge n. 397 del 1988); la diversa definizione dei rifiuti agricoli.

Per fronteggiare l'emergenza causata dalle « navi dei veleni », il Governo adotta il citato decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante « Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali », convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, la quale introduce anch'essa importanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. Si segnalano, in particolare: l'adozione, entro il 10 maggio 1989, di un programma triennale per ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti e favorire il recupero di materiali ed energia (articolo 1); la previsione di un programma di emergenza, da definire entro il 10 marzo 1989, per « l'adeguamento del sistema di smaltimento dei rifiuti », incentrato sulla costruzione ed esercizio d'impianti d'iniziativa pubblica (cfr. articoli 5 e 7); la introduzione, con l'articolo 2, delle materie prime secondarie (individuate e regolamentate con il decreto ministeriale 26 gennaio 1990, che è stato oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 512 del 15-30 ottobre 1990, che ha annullato tutta la parte relativa alle procedure autorizzative); la istituzione del catasto dei rifiuti e il contestuale obbligo di denuncia dei rifiuti prodotti e smaltiti (articolo 3 e decreto ministeriale 26 aprile 1989); la estensione dell'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico ai rifiuti speciali (articolo 3, comma 5); la nuova disciplina delle spedizioni transfrontaliere (cfr. articolo 9-bis del decreto-legge n. 397 del 1988); la nuova regolamentazione dei rifiuti ospedalieri (successivamente abrogata dal decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 45, di cui appresso); la istituzione dei consorzi obbligatori per il riciclaggio dei contenitori per liquidi di vetro, metallo e plastica, delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (articoli 9-quater e 9-quinquies); la nuova definizione di rifiuti industriali, che contrasta con quella data dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 (articolo 9-novies); le nuove disposizioni sui sacchetti di plastica e sui contenitori per liquidi; l'assoggettamento degli oli usati alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 (articolo 9-duodecies).

Il decreto-legge n. 397 del 1988 viene modificato dal decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 45, al fine di regolare nuovamente i poteri d'intervento del Presidente del Consiglio e dei Ministri dell'ambiente e per il coordinamento della protezione civile in merito allo smaltimento dei rifiuti portati dalle « navi dei veleni » e di dettare « nuove » norme in materia di rifiuti ospedalieri, abrogando la disciplina introdotta appena tre mesi prima dal citato decreto-legge n. 397 del 1988.

Le disposizioni suaccennate rinviano a futuri decreti attuativi la regolamentazione di numerose norme in esse contenute. Al momento, ne sono stati emanati oltre quaranta.

Le disposizioni dettate dai succitati decreti-legge e dalle relative leggi di conversione nonché dai decreti attuativi di rado sono coordinate con quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, da considerarsi come una vera e propria legge-quadro in materia di smaltimento dei rifiuti, e con le prescrizioni tecniche fissate dalla delibera 27 luglio 1984 cui si è accennato in precedenza, con cui anzi, talora, sono in contrasto. Inoltre, occorre tener presente che numerose altre normative (oltre una trentina) di tutela ambientale — a carattere generale, come quelle sulla valutazione d'impatto ambientale e sull'inquinamento atmosferico, o settoriale, quali la cosiddetta Merli e la legge per la difesa del suolo — incidono, a diverso titolo e in diversa misura, sulla regolamentazione specifica dei rifiuti.

Nell'allegato alla presente relazione sono riportati, nella prima parte, i riferimenti alla suaccennata normativa specifica e, nella seconda parte, quelli relativi alla normativa a carattere generale o diverso con le disposizioni che trattano dello smaltimento dei rifiuti.

È da considerare, infine, che le direttive recepite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 sono state modificate recentemente in modo significativo; in particolare, la direttiva n. 75/442/CEE (normativa-quadro comunita-

ria sui rifiuti) è stata innovata profondamente dalla direttiva n. 91/156/CEE (che introduce nuove definizioni e definisce, in appositi allegati, le categorie di rifiuti, le operazioni di smaltimento e quelle di recupero) e la direttiva 78/319/CEE (relativa ai rifiuti tossici e nocivi) è stata sostituita da una nuova (in corso di emanazione), che utilizza l'espressione « rifiuti pericolosi » in luogo di « tossici e nocivi » e li riclassifica in maniera del tutto nuova e « rivoluzionaria ».

Dal su delineato quadro normativo, non unitario né coerente — che ingenera, come già accennato, incertezze interpretative e difficoltà applicative —, è emersa la necessità, oltre che l'urgenza, di elaborare una disciplina organica — che si propone come un codice —, che vuole essere un tentativo di « ricomposizione » delle sparse normative sui rifiuti, al fine precipuo di fornire prescrizioni chiare e lineari. A questo scopo si è cercato di:

a) accorpate le diverse normative specifiche che regolamentano i rifiuti (il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e i decreti-legge n. 361 del 1987, n. 397 del 1988 e n. 527 del 1988; di questi ultimi, non sono state considerate le disposizioni relative ai finanziamenti ed ai consorzi obbligatori);

b) coordinare le norme specifiche sui rifiuti con le altre a tutela dell'ambiente e della salute;

c) dare attuazione, tempestivamente, alle nuove direttive comunitarie.

Tra le innovazioni più significative introdotte si segnalano:

la definizione di gestione dei rifiuti, ripresa dalla citata direttiva 91/156/CEE, che considera tutte le fasi (dalla produzione, al trasporto, alla eliminazione finale o al recupero) che caratterizzano la « vita » di un rifiuto, fasi che la normativa vigente (cfr. l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982) ricomprende nel concetto di « smaltimento », che ora va inteso, nell'ambito della gestione, come il complesso delle

operazioni volte alla eliminazione dei rifiuti;

il diverso regime previsto per i rifiuti destinati allo smaltimento (per i quali si prevede l'approvazione dei relativi progetti e la successiva autorizzazione all'esercizio, ad esclusione del caso di « autosmaltimento ») e per quelli destinati al recupero (i cosiddetti residui o materie prime secondarie, per cui si ipotizza il regime più semplificato della comunicazione alle autorità regionali competenti, con la previsione del « silenzio-assenso »);

una procedura semplificata per l'autosmaltimento dei propri rifiuti all'interno dello stabilimento produttivo;

una diversa disciplina per gli impianti mobili, per i quali si prevede l'approvazione dei relativi progetti a livello centrale e la successiva notifica all'autorità regionale competente;

la regolamentazione degli interventi di bonifica dei siti inquinati (non disciplinati dalla legislazione vigente), stabilendo che: la titolarità degli interventi sia dei comuni; i relativi progetti siano approvati dalla regione; lo Stato fissi gli *standard* di bonifica; le risorse necessarie siano reperite attraverso la istituzione di appositi fondi (a livello nazionale e regionale, ipotizzando, per il primo, sul modello americano del *Superfund*, il ricorso ad una qualche forma di tassazione di sostanze e preparati pericolosi, da individuare, e, per i secondi, la concessione a titolo oneroso delle autorizzazioni regionali);

una nuova regolamentazione dei veicoli a motore destinati alla demolizione, per i quali, nel ribadire l'obbligo di conferimento ad appositi centri di raccolta (cfr. articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982), si prevede che questi siano restituiti dalle imprese produttrici e importatrici, eventualmente in consorzio tra loro; detti centri, mantenuti distinti dalle imprese che effettuano le operazioni di recupero, devono rilasciare un attestato di presa in carico, da presentare al PRA per la radiazione.

In dettaglio, il testo proposto consta di 7 capi e di 42 articoli.

1. Il capo I, « Parte generale », dedicato alle finalità del provvedimento e alle disposizioni comuni, contiene:

le definizioni (articolo 1), riprese in buona parte dalla direttiva 91/156/CEE, con adattamenti, tra cui si segnalano quelle relative a: rifiuto (qualsiasi sostanza, preparato od oggetto, derivante da attività umane o da cicli naturali destinato allo smaltimento o al recupero); gestione dei rifiuti (la produzione, il conferimento, la raccolta, il trasporto, le spedizioni transfrontaliere, il recupero e lo smaltimento, compreso il controllo di dette operazioni nonché il controllo degli impianti di smaltimento dopo la loro chiusura); smaltimento (tutte le operazioni, elencate nell'allegato 1, volte alla eliminazione dei rifiuti); recupero (l'insieme delle operazioni, elencate nell'allegato 2, effettuate sui rifiuti al fine di ottenere prodotti, materie o semilavorati destinati al riutilizzo, reimpiego o riciclaggio in cicli di produzione e consumo diversi da quelli originari); bonifica dei siti inquinati (attività di risanamento dei terreni e/o dei corpi idrici contaminati da sostanze e preparati pericolosi in concentrazioni superiori ai limiti di accettabilità, originando così rischi per la salute pubblica e per l'ambiente); insediamento civile (un edificio o più edifici collegati tra loro in un'area determinata adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, scolastica, turistica, sportiva, ricreativa, a prestazione di servizi); insediamento produttivo (uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un'area determinata in cui si svolgano attività di produzione di beni);

la classificazione dei rifiuti (articolo 2), che ricalca quella dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, con le seguenti modifiche sostanziali: introduzione, tra i rifiuti urbani, dei rifiuti domestici; ricomprensione dei rifiuti industriali, artigianali, commerciali e di servizio in una più ampia definizione dei rifiuti speciali derivanti da inse-

diamenti produttivi e civili; ridefinizione dei rifiuti agricoli (per tener conto delle modifiche apportate dall'articolo 10-bis del citato decreto-legge n. 361 del 1987 e dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20); inclusione nel campo di applicazione dei fanghi e liquami (attualmente esclusi ex articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982); nuova classificazione dei rifiuti pericolosi (in linea con la nuova direttiva CEE);

i principi generali (articolo 3), che ricalcano quelli dettati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, con una maggiore enfasi in merito allo sviluppo di tecnologie « pulite » e al recupero dai rifiuti di materie prime secondarie e/o di energia;

le competenze dello Stato (articolo 4), che riprendono quelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 all'articolo 4 e le nuove previste dal decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 (istituzione e tenuta dell'albo nazionale e del catasto nazionale; regolamentazione delle spedizioni transfrontaliere, eccetera);

le competenze delle regioni (articolo 5), che comprendono quelle stabilite dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e le nuove disposte dal decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 (elaborazione dei piani di bonifica; regolamentazione della raccolta differenziata; istituzione del catasto regionale);

le competenze delle province (articolo 6), che riprendono quelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 all'articolo 7 e prevedono il coinvolgimento delle amministrazioni provinciali nella predisposizione ed aggiornamento dei piani per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

le competenze dei comuni (articolo 7), che ricalcano quelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 agli articoli 3 e 8, prevedendo, inoltre, la loro responsabilità nella realizzazione degli interventi di bonifica;

l'albo nazionale (articolo 8), peraltro già previsto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 361 del 1987 e regolamentato con il decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324;

il catasto nazionale dei rifiuti (articolo 9), la cui istituzione è già sancita dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e disciplinata dal decreto ministeriale 26 aprile 1989;

il trasporto dei rifiuti pericolosi (articolo 10), per cui si dettano prescrizioni che si discostano da quelle previste dall'analogo articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, per la previsione di un formulario d'identificazione basato su quello adottato in sede CEE con la direttiva 84/631/CEE del Consiglio del 6 dicembre 1984 e della sua redazione in quattro esemplari (in luogo dei tre attuali), per consentire che uno venga trasmesso, controfirmato e datato dal destinatario, all'autorità di controllo, con copia al produttore originario dei rifiuti;

il trasporto ferroviario (articolo 11), già previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 361 del 1987 e regolamentato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 1991, n. 308;

le spedizioni transfrontaliere (articolo 12), disciplinate dapprima dall'articolo 12 del decreto-legge n. 361 del 1987 e successivamente dall'articolo 4 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (in attuazione del comma 3 di detto articolo, è stato emanato il decreto ministeriale 22 ottobre 1987, n. 457, che regola le importazioni ed esportazioni dei rifiuti), innovato dall'articolo 9-bis del medesimo decreto-legge n. 397 del 1988, introdotto

dalla legge di conversione n. 475 del 1988;

le ordinanze contingibili e urgenti (articolo 13), per cui, oltre quanto disposto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, si fissa un limite temporale di efficacia (sei mesi) e si estende anche al Ministro dell'ambiente la facoltà di emettere quelle a carattere interregionale;

il divieto di abbandono (articolo 14), analogo al vigente articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

2. Il capo II, « Gestione dei rifiuti destinati allo smaltimento », tratta:

l'approvazione dei progetti (articolo 15), che riprende la procedura fissata dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 361 del 1987, prevedendo inoltre: la designazione di un responsabile per ciascuna istruttoria; il raccordo con le normative sull'impatto ambientale e sull'inquinamento atmosferico; l'estensione agli interventi di bonifica, disponendo una istruttoria ad hoc;

l'autosmaltimento (articolo 16), che prevede, come già accennato, un iter semplificato per le imprese e gli enti che provvedono direttamente allo smaltimento dei propri rifiuti in impianti realizzati all'interno degli insediamenti produttivi;

gli impianti mobili (articolo 17), per i quali si dispone — sia per superare l'ostacolo delle autorizzazioni regionali sia per il ruolo che essi potrebbero svolgere nel contesto italiano, molto carente di impianti « fissi » di smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi — che i progetti siano approvati dal Ministro dell'ambiente e che la loro attivazione possa aver luogo dopo la comunicazione alla regione territorialmente competente;

il regime delle autorizzazioni (articolo 18), ripreso dagli articoli 6, lettera d), 10, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;

la gestione dei rifiuti speciali e pericolosi (articolo 19), per la quale si riprendono

le disposizioni dettate dagli articoli 3, terzo comma, 13 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e dagli articoli 3, comma 3, e 4 del decreto-legge n. 397 del 1988;

i rifiuti ospedalieri (articolo 20), per i quali si riformula completamente il vigente articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, abrogando le prescrizioni dettate in materia dalla delibera 27 luglio 1984 e le disposizioni di cui al decreto-legge n. 527 del 1988 e al decreto ministeriale 26 ottobre 1989, con l'obiettivo di mettere ordine e di fare chiarezza in un settore che è stato oggetto di ripetuti e sconsiderati interventi legislativi e regolamentari (si confronti a tal fine l'ordinanza del TAR del Lazio 26 ottobre 1989 e la successiva sentenza del 22 febbraio 1990);

i registri di carico e scarico (articolo 21), previsti dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 per i rifiuti tossici e nocivi ed estesi ai rifiuti speciali di origine industriale ed artigianale dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 397 del 1988.

3. Il capo III, « Gestione dei rifiuti destinati al recupero », prevede:

la individuazione (articolo 22), da parte dello Stato, nell'ambito di determinate tipologie, dei rifiuti destinati al recupero (denominati residui e detti anche materie prime secondarie);

gli obblighi (articolo 23), consistenti in: comunicazione alla regione da parte delle imprese recuperatrici dell'inizio dell'attività; iscrizione dei trasportatori e dei recuperatori ad una apposita sezione dell'albo; tenuta del registro di carico e scarico e denuncia annuale da parte di produttori o detentori, recuperatori e trasportatori;

i veicoli a motore (articolo 24), per i quali, come già illustrato in precedenza, si detta una disciplina più stringente ed articolata rispetto a quella vigente, incentrata sul graduale coinvolgimento delle imprese

produttrici o importatrici, allo scopo di rendere più agevoli e proficue le operazioni di recupero, con indubbi vantaggi d'ordine economico; realizzare centri di raccolta che assicurino la migliore tutela possibile dell'ambiente e del paesaggio; eliminare, o quanto meno contenere, i fenomeni di criminalità organizzata originati dal commercio illegale di vetture e loro parti.

4. Un capo a sé, il IV, è destinato alla bonifica dei siti inquinati (articolo 25); di cui si è detto sopra.

5. Il capo V, « Regime fiscale e agevolazioni finanziarie », comprende:

le disposizioni fiscali e finanziarie (articolo 26), relative alla istituzione della tassa per la gestione dei rifiuti domestici e urbani, per cui, rispetto alle norme vigenti dettate dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e dalle modifiche apportate dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, si innova prevedendo in particolare che la tassa per i rifiuti domestici venga commisurata al numero delle persone costituenti il nucleo familiare oltre che alla superficie dell'abitazione;

le agevolazioni agli investimenti (articolo 27), che sono le stesse previste dal vigente articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, molte delle quali, peraltro, non sono più operative;

le agevolazioni fiscali (articolo 28), relative ad esenzione o riduzione dell'IVA, riprese dall'articolo 9-undecies del decreto-legge n. 397 del 1988.

6. Il capo VI tratta del « sistema sanzionatorio » (articoli 29-35), in cui si sono coordinate le disposizioni incriminatrici previste dagli articoli 24-30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 con quelle degli articoli 9-bis, commi 5 e 8, e 9-octies del decreto-legge n. 397 del 1988. Tali disposizioni sono,

peraltro, suscettibili di più approfondita « revisione » ove si ritenga opportuno cogliere l'occasione, offerta dalla presente sede, di ristrutturare il sistema sanzionatorio in materia ambientale. In tale caso, dovrebbero qui risolversi le disposizioni-quadro relative a tutte le forme di inquinamento da emissioni, scarichi e da rifiuti, distinguendo lo spazio riservato all'illecito amministrativo per violazione di prescrizioni formali e/o autorizzatorie da quello specifico dell'illecito penale, fondato, invece, su situazioni di pericolo o di

danno all'ambiente e/o alla salute pubblica.

7. L'ultimo capo, il VII, è dedicato alle « disposizioni transitorie e finali » (articoli 36-42).

La presente relazione è corredata di un allegato che, come già accennato, vuole fornire un quadro generale delle normative, a carattere specifico o generale, vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

ALLEGATO

QUADRO NORMATIVO SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
(in ordine cronologico di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*).

I. — NORMATIVE SPECIFICHE.

1. 1. *Legislazione.*

1.1.1. Legge 20 marzo 1941, n. 366: « Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1941).

1.1.2. Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691: « Attuazione della direttiva 75/439/CEE relativa alla eliminazione degli oli usati » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 30 settembre 1982).

1.1.3. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915: « Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotriifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 15 dicembre 1982).

1.1.4. Decreto-legge 31 dicembre 1986, n. 924: « Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1986).

1.1.5. Decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 54: « Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1987).

1.1.6. Decreto-legge 2 maggio 1987, n. 168: « Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1987).

1.1.7. Decreto-legge 30 giugno 1987, n. 258: « Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 1987).

1.1.8. Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361: « Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1° settembre 1987).

1.1.9. Legge 29 ottobre 1987, n. 441: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1987).

1.1.10. Decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397: « Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 10 settembre 1988).

1.1.11. Legge 9 novembre 1988, n. 475: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 10 novembre 1988).

1.1.12. Decreto-legge 14 dicembre 1989, n. 527: « Disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1988).

1.1.13. Legge 10 febbraio 1989, n. 45: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 1989).

1. 2. *Delibere del Comitato interministeriale (attuativo del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982).*

1.2.1. Deliberazione 27 luglio 1984, n. 1984: « Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 » (in sostituzione alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984).

1.2.2. Deliberazione 27 luglio 1984, *errata-corrige* (in *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1985).

1.2.3. Deliberazione 13 dicembre 1984: « Modifiche ed integrazioni alla deliberazione 27 luglio 1984 » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 29 marzo 1985).

1.2.4. Deliberazione 20 novembre 1985: « Modifiche ed integrazioni alla deliberazione 27 luglio 1984 » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1986).

1.2.5. Deliberazione del 14 luglio 1986: « Modifiche e integrazioni alla deliberazione 27 luglio 1984 » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 1986).

1. 3. *Decreti attuativi.*

1.3.1. Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 novembre 1983: « Approvazione dello statuto del Consorzio obbligatorio degli oli usati » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 25 novembre 1983).

1.3.2. Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio 1984: « Modalità e termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi di cui al sesto comma del-

l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, concernente attuazione della direttiva CEE n. 75/439, relativa all'eliminazione degli oli usati » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 18 febbraio 1984).

1.3.3. Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 febbraio 1984: « Modalità di tenuta dei registri di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 75/439, relativa alla eliminazione degli oli usati » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 28 febbraio 1984).

1.3.4. Ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 8 aprile 1986, n. 718: « Misure straordinarie ed urgenti relative allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 1986).

1.3.5. Decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1987, n. 559: « Criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani regionali di cui all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1988).

1.3.6. Decreto del Ministro dell'ambiente 2 maggio 1988: « Ripartizione del fondo di lire 650 miliardi per l'adeguamento e il potenziamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 1988).

1.3.7. Decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 1988: « Ripartizione del fondo di lire 425 miliardi per la realizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 1988, con avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1989).

1.3.8. Decreto del Ministro dell'ambiente 2 giugno 1988: « Elenco dei progetti di protezione e risanamento ambientale da finanziare con priorità per l'importo di 274.917 milioni di lire » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 1988).

1.3.9. Decreto del Ministro dell'ambiente 5 luglio 1988, n. 283: « Criteri per la concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui all'articolo 14, commi 3, 5, 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, concernente disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 23 luglio 1988).

1.3.10. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 1988: « Individuazione dei siti e delle modalità per lo stoccaggio e lo smaltimento controllato dei rifiuti industriali tossici trasportati da navi » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1988).

1.3.11. Decreto del Ministro dell'ambiente 22 settembre 1988: « Censimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del de-

creto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1988).

1.3.12. Decreto del Ministro dell'ambiente 30 settembre 1988: « Esame di conformità dei piani di smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 559 » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1988).

1.3.13. Decreto del Ministro dell'ambiente 22 ottobre 1988, n. 457: « Norme in materia di esportazione ed importazione dei rifiuti » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1988).

1.3.14. Decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 3 gennaio 1989, n. 1: « Modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1989); sostituito dal decreto ministeriale 28 febbraio 1989, n. 100 (v. 1.3.18).

1.3.15. Decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1989: « Accertamento della situazione di emergenza relativo allo smaltimento di rifiuti industriali tossici trasportati da navi » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 1989).

1.3.16. Decreto del Ministro dell'ambiente 13 febbraio 1989: « Pro-rogà del termine di utilizzo della copia del bollettino per la spedizione transfrontaliera di rifiuti » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 1989).

1.3.17. Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, 17 febbraio 1989: « Modalità e criteri per l'assegnazione dei finanziamenti relativi agli anni 1988-1989 per la prima attuazione del piano nazionale di ricerca in materia di smaltimento di rifiuti solidi, degli scarichi liquidi, dei funghi derivanti dalla depurazione degli effluenti e dai processi d'incenerimento » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1989).

1.3.18. Decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 28 febbraio 1989, n. 100: « Modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrainposta di confine sui sacchetti di plastica » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1989).

1.3.19. Decreto del Ministro dell'ambiente 26 aprile 1989: « Disciplina della garanzia fidejussoria in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1989).

1.3.20. Decreto del Ministro dell'ambiente 26 aprile 1989: « Istituzione del catasto nazionale dei rifiuti speciali » (in s.o. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1989).

1.3.21. Decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989: « Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le regioni e province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie di cui alla legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, come modificata dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1989).

1.3.22. Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, 25 maggio 1989: « Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1989).

1.3.23. Decreto del Ministro dell'ambiente 15 giugno 1989: « Concessione dei contributi di cui all'articolo 14, commi 3 e 6, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ndr), recante: "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti" » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1989).

1.3.24. Decreto del Ministro dell'ambiente 28 giugno 1989: « Integrazione del decreto 26 aprile 1989 recante disciplina della garanzia fidejussoria in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 1989).

1.3.25. Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 28 giugno 1989: « Etichettatura degli imballaggi e dei contenitori per liquidi » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1989).

1.3.26. Decreto del Ministro dell'ambiente 11 luglio 1989: « Programmi ammessi ai finanziamenti per la prima attuazione del piano nazionale di ricerca in materia di smaltimento di rifiuti solidi, degli scarichi liquidi, dei fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti e dai processi di incenerimento » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 1989).

1.3.27. Decreto del Ministro dell'ambiente 19 luglio 1989: « Attivazione delle procedure di cui all'articolo 1-ter, commi 3 e 4, della legge 29 ottobre 1986 (1987, ndr), n. 441, per l'erogazione delle risorse finanziarie allocate a favore delle regioni Umbria, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Lombardia e Toscana (in *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1989).

1.3.28. Decreto del ministro dell'ambiente 19 luglio 1989: « Approvazione degli schemi di statuto dei consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio dei contenitori ed imballaggi in vetro, metallo e plastica di cui all'articolo 9-*quater* della legge 9 novembre 1988, n. 475 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1990).

1.3.29. Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 26 gennaio 1990: « Individuazione delle materie prime secondarie e determina-

zione delle norme tecniche generali relative alle attività di stoccaggio, trasporto, trattamento e riutilizzo delle materie prime secondarie » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990).

1.3.30. Decreto del Ministro dell'ambiente 14 marzo 1990: « Ammissione al finanziamento di ulteriori progetti concernenti la realizzazione del piano nazionale in materia di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 14 della legge 29 ottobre 1987, n. 441 » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 1990).

1.3.31. Decreto del Ministro dell'ambiente 15 marzo 1990: « Finanziamento degli interventi volti a realizzare recupero di energia » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1990).

1.3.32. Decreto del Ministro dell'ambiente 14 maggio 1990: « Statuto consorzio batterie al piombo » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1990).

1.3.33. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 1990: « Programma di emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento di cui all'articolo 5 della legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1990).

1.3.34. Decreto del Ministro dell'ambiente 8 agosto 1990: « Concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 14, commi 5 e 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti" » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1990).

1.3.35. Decreto del Ministro dell'ambiente 7 dicembre 1990: « Definizione delle modalità del saggio di biodegradabilità dei sacchetti di plastica per l'asporto di merci » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1990).

1.3.36. Decreto del Ministro dell'ambiente 23 gennaio 1991: « Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie esauste al piombo » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 1991).

1.3.37. Decreto del Ministro dell'ambiente 23 gennaio 1991: « Contributi di riciclaggio sui contenitori in plastica per liquidi » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 1991).

1.3.38. Decreto del Ministro dell'ambiente 30 dicembre 1989: « Concessione di finanziamenti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per la redazione dei piani di bonifica di aree inquinate » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1991).

1.3.39. Decreto del Ministro dell'ambiente 30 dicembre 1989: « Finanziamento di impianti e servizi per l'utilizzo e la commercializzazione di materiali recuperati a seguito della raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e rifiuti urbani pericolosi » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1991).

1.3.40. Decreto del Ministro dell'ambiente 29 maggio 1991: « Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1991).

1.3.41. Decreto del Ministro dell'ambiente 31 dicembre 1991: « Ammissione al finanziamento di progetti per la realizzazione d'interventi di bonifica » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 1991).

II. — NORMATIVE DI CONTENUTO GENERALE O DIVERSO. (sommario)

2. 1. Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: « Testo unico delle leggi sanitarie » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 1934):

« CAPO III. — DELLE LAVORAZIONI INSALUBRI.

ART. 216. — Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono essere in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.

La prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni, la seconda quelle che esigono speciale cautele per la incolumità del vicinato.

Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe può essere permessa nell'abitato quante volte che l'industriale che esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.

Chiunque intende attivare una fabbrica manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso scritto al Sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.

ART. 217. — Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli d'acqua, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o danno per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.

Nel caso di inadempimento, il Sindaco può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale ».

2. 2. Decreto ministeriale 31 luglio 1934: « Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1934):

« ART. 76 - (Residui di lavorazione). — I residui inutilizzabili di liquidi infiammabili e combustibili e gli stracci imbevuti di tali residui, i quali possono sprigionare vapori capaci di formare coll'aria miscele esplosive o infiammabili, non devono essere immessi né nelle fogne comuni né in cunicoli.

Devono essere raccolti in adatti recipienti, da tenersi isolati, e giornalmente essere distrutti in appositi forni (mai in stufe di ambienti chiusi), o su piazzali discosti e adatti all'uopo ».

2. 3. Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328: « Regolamento per la esecuzione del codice della navigazione » (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 1952):

« ART. 77. — (*Rifiuti di bordo*). — È vietato di tenere rifiuti accumulati a bordo delle navi e dei galleggianti nonché di gettarli negli ambiti terrestri o acquei del porto o in mare aperto ad una distanza inferiore a quella stabilita dal comandante del porto ».

2. 4. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547: « Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro » (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 12 luglio 1955):

« ART. 356. — (*Scarti e rifiuti*) — Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive devono essere raccolti durante la lavorazione ed asportati frequentemente con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo ».

2. 5. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303: « Norme generali per l'igiene del lavoro » (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 30 aprile 1956):

« ART. 17. — Depositi di immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non può tenere depositi d'immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato. Per lo scarico dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, devono essere osservate le norme speciali dettate dalle leggi e dai regolamenti sanitari.

ART. 18. — Difesa delle sostanze nocive. ...le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.

I recipienti devono portare una scritta che ne indichi il contenuto ed avere le indicazioni e i contrassegni di cui all'articolo 355 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

... ».

2. 6. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391: « Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al settore degli impianti termici » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 1971):

« ART. 1 — (*Campo di applicazione*). — 1. Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti termici di potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h, non inseriti in un ciclo di produzione industriale...

2. Sono in ogni caso compresi tra gli impianti termici di cui al precedente comma, quelli aventi le seguenti destinazioni:

...

e) distribuzione rifiuti (fino a 1 tonnellata/giorno).

... ».

2. 7. Legge 2 agosto 1975, n. 393: « Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 agosto 1975):

« ART. 11. — Ai comuni, consorzi ed aziende municipalizzate è consentito produrre energia elettrica dagli impianti d'incenerimento di rifiuti solidi urbani e di dissalazione delle acque di mare, nonché di utilizzarla per illuminazione pubblica e per trazione dei mezzi di locomozione pubblica.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 12. — Il ministro per l'industria... può disporre che, nel limite previsto dall'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non sia computata la energia elettrica prodotta in centrali elettriche...

2. 8. Legge 10 maggio 1976, n. 319: « Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 29 maggio 1976):

« ART. 2, comma 1 (Competenze dello Stato):

e) la determinazione di norme tecniche generali:

...

2) per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, purché le immissioni siano direttamente utili alla produzione, e nel sottosuolo, esclusi i casi nei quali possano essere danneggiate le falde acquifere;

3) per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione;

... »

2. 9. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: « Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ». (s.o. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 29 agosto 1977):

« ART. 101. — Sono trasferiti alle regioni... le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico e acustico, compresi gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri.

Il trasferimento riguarda in particolare le funzioni concernenti:

a) la disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di conservazione e depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e idrosolubili;

b) la programmazione di interventi per la prevenzione ed il controllo dell'igiene del suolo e la disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani industriali »;

(omissis).

ART. 104, COMMA 2: « Sono attribuite alla provincia le funzioni amministrative concernenti: il controllo sulle discariche e sugli impianti di trasformazione e smaltimento dei rifiuti »; (omissis) ».

2. 10. Legge 31 dicembre 1982, n. 979: « Disposizioni per la difesa del mare » (in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 18 gennaio 1983): V. articoli 15-24.

2. 11. Legge 25 luglio 1984, n. 381: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, concernente misure urgenti in materia di tutela ambientale » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 27 luglio 1984):

« ART. 1. — Il Ministro per l'ecologia presiede il Comitato interministeriale integrato con il Ministro per gli affari regionali, di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, e il Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, che hanno sede presso il suo ufficio.

...

ART. 5. — I Comitati interministeriali di cui all'articolo 1 del presente decreto, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, possono disporre accertamenti ispettivi conferendone l'incarico ai componenti dei collegi o degli istituti di cui... all'articolo 5, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ».

2. 12. Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984: « Norme di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, modificata dalla legge 4 maggio 1983, n. 171, e dalla legge 5 giugno 1984, n. 211, sulla vendita a peso netto delle merci » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1984):

« ART. 15 — (*Caratteristiche degli imballaggi e delle confezioni da usare nel commercio*). — Agli effetti dell'articolo 6, lettera c), della legge per imballaggi e confezioni usati nel commercio si intendono anche i sacchetti, le buste ed in genere i contenitori che il venditore al minuto fornisce al consumatore per l'esporto delle merci acquistate.

A partire dal 1° gennaio 1991, nei casi da indicare entro il 31 dicembre 1987 dal MICA ai sensi dell'articolo 6 della legge, non possono essere più usati imballaggi e confezioni in materiale cartaceo che non siano fabbricati con carta di recupero, nonché imballaggi e confezioni di altro materiale che non siano biodegradabili; a partire dalla stessa data i sacchetti, le buste e gli altri contenitori di cui al primo comma possono essere usati solo se fabbricati con materiale biodegradabile ».

2. 13. Legge 5 giugno 1985, n. 283: « Utilizzazione, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartacei con *standards* qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono venire destinati » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 21 giugno 1985):

« ART. 1. — Tutte le disposizioni generali e speciali, che comunque prescrivano, per le forniture di carte e cartoni allo Stato ed agli Enti di cui al successivo articolo 2, l'impiego di prodotti con impasti di pura carta chimica di legno ed aventi particolari caratteristiche, sono abrogate.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni che vietano, per tali forniture, l'impiego di carte e cartoni fabbricati con impasti composti anche con fibre di recupero, paste ad alta resa e paste di paglia.

Nulla è innovato per quanto concerne le carte valori, le carte e gli articoli cartacei e cartotecnici per tabacchi lavorati, le carte e i cartoni destinati a venire a contatto con alimenti, e gli altri prodotti cartari, oggetto di specifiche previsioni normative, che debbono presentare determinati requisiti essenziali alla loro utilizzazione.

ART. 2. — Lo Stato e gli enti pubblici territoriali, nonché tutti gli enti, istituti, aziende o amministrazioni soggetti a vigilanza o tutela dello Stato o delle regioni, province, comuni e gli enti pubblici economici, devono prevedere, nei capitolati di appalto per le forniture di prodotti cartari, l'acquisto e la utilizzazione di prodotti fabbricati anche con l'impiego, alternativamente o cumulativamente, delle paste o fibre indicate al secondo comma dell'articolo precedente.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle forniture occorrenti agli uffici della pubblica amministrazione eseguite dal Provveditorato generale dello Stato tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

...

ART. 3. — Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al precedente articolo 2 utilizzeranno esclusivamente i formati definiti con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato in conformità delle norme UNI.

ART. 4. — Ogni acquisto di prodotti cartari aventi caratteristiche difformi da quelle indicate nel capitolato-tipo, di cui al secondo comma del successivo articolo 5, è subordinato all'autorizzazione delle autorità preposte al controllo e alla vigilanza.

ART. 5. — Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, emanana il regolamento di esecuzione con il quale determina i criteri per la classificazione delle carte e degli altri materiali cartari, tenendo conto delle loro caratteristiche qualitative e della idoneità alle varie utilizzazioni, stabilisce le caratteristiche delle singole categorie di prodotti cartari ed indica per le quali di esse può essere ammessa la presenza di puntini colorati o di altri difetti tollerabili con riferimento ai vari usi cui le diverse categorie di prodotto vanno destinate.

Nello stesso termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, approva un capitolato-tipo per la fornitura di prodotti cartari ai soggetti indicati all'articolo 2, che provvedono quindi, nei sei mesi successivi, ad emanare i provvedimenti di loro competenza, al fine di uniformare le occorrenti forniture di carta alle previsioni del capitolato-tipo medesimo ».

2. 14. Legge 8 luglio 1986, n. 349: « Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale » (in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 1986):

« ART. 2. — Il Ministero esercita:

...

b) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

....

V. altresì articoli 6, 7 e 8 ».

2. 15. Decreto del Ministro della sanità 2 marzo 1987: « Elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1987):

« PARTE I. — Industrie di prima classe:

B) Prodotti e materiali:

100. Rifiuti solidi e liquami (depositi ed impianti di depurazione e trattamento);

101. Rifiuti tossici e nocivi (trattamento, lavorazione, deposito).

C) Attività industriali:

7. Deposito e demolizione di autoveicoli ed altre apparecchiature elettromeccaniche e loro parti fuori uso (e recupero materiali).

12. Inceneritori ».

2. 16. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175: « Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 193 » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 1988):

ALLEGATO I, n. 3: « Impianti destinati all'eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide mediante combustione o decomposizione chimica ».

2. 17. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203: « Attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto da

impianti industriali » (in s.o. *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 16 giugno 1988).

2. 18. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216: « Attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 20 giugno 1988):

ART. 5. — Censimento.

1. Presso ciascuna regione o provincia autonoma è istituito il registro dei dati relativi alla detenzione di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato.

2. Il ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina le modalità per l'attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle denunce di cui ai commi 3 e 5. Il relativo decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, i detentori di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato, provvedono ad effettuare la denuncia alla regione o provincia autonoma competente.

4. Le regioni e le province autonome attuano il censimento, comunicando i dati ai Ministri dell'ambiente e della sanità, che informano le amministrazioni interessate.

5. La cessazione d'uso, nonché le previste modalità di smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti di cui all'allegato, è denunciata dagli interessati nel termine di trenta giorni dall'avvenuta cessazione. Le regioni e le province autonome aggiornano il registro e trasmettono i dati acquisiti ai Ministri dell'ambiente e della sanità, che informano le amministrazioni interessate.

ART. 6. — Etichettatura.

1. Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce, con proprio decreto, le modalità di etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti policlorobifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCT), con particolare riguardo alle indicazioni relative alla eliminazione dei PCB e dei PCT, alla manutenzione e all'uso degli apparecchi e impianti che li contengono, alle misure da adottare in caso di perdite accidentali e incendio.

ART. 7. — (Controllo delle regioni).

1. Le regioni e le unità sanitarie locali vigilano sull'osservanza delle norme del presente decreto, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

2. Le regioni, in particolare, provvedono, anche mediante ispezioni, al controllo delle condizioni di sicurezza adottate nella detenzione degli apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato, ..., nonché del corretto smaltimento degli stessi.

ART. 8. — (Sanzioni).

...

2. Chiunque omette di provvedere alle denunce di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 5, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

...

ALLEGATO.

1. *Divieti.*

Difenili policlorurati (PCB), ad eccezione dei difenili mono e diclorurati.

Trifenili policlorurati (PCT).

Preparati, inclusi gli oli usati, la cui percentuale in PCB o in PCT supera lo 0,01 per cento in peso.

2. Deroghe.

In deroga al divieto di cui al punto 1 sono consentiti nei limiti di cui all'articolo 4:

Apparecchi elettrici a sistema chiuso: trasformatori, resistenze ed induttanze;

Grandi condensatori (1 chilogrammo di peso totale);

Piccoli condensatori (purché la percentuale massima di cloro dei PCB sia del 43 per cento e che essi non contengano più del 3,5 di difenili pentaclorurati o di difenili maggiormente clorurati);

Fluidi termovettori negli impianti caloriferi a sistema chiuso;

Fluidi idraulici oer l'equipaggiamento sotterraneo delle miniere.

2. 19. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 217: « Attuazione della direttiva CEE n. 86/280 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva CEE n. 76/464, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 » (in s.o. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 20 giugno 1988):

ART. 7. — (Impianti di trattamento).

1. Qualsiasi impianto di trattamento, esterno agli stabilimenti industriali di cui all'articolo 2, per depurare acque discarico contenenti sostanze pericolose, non può accettare acque da trattare né effettuare a sua volta scarichi, prima di aver conseguito l'autorizzazione ai sensi del presente decreto.

2. ...

3. Per il trasporto non canalizzato delle acque di scarico di cui al comma 1, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. 20. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236: « Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988):

ART. 6. — (Zone di rispetto).

1. Le zone di rispetto sono delimitate in relazione alle risorse idriche da tutelare e comunque devono avere una estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione. Tale estensione può essere ridotta in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.

2. Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

a) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;

b) accumulo di concimi organici;

c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;

d) aree cimiteriali;

e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;

- f) apertura di cave e pozzi;
- g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- l) impianti di trattamento dei rifiuti;
- m) pascolo e stazzo del bestiame.

2. 21. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377: « Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1988):

Art. 1, comma 1, lettera i): « Impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio ».

2. 22. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988: « Norme tecniche sulla valutazione d'impatto ambientale » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989):

ALLEGATO III, punto 6: « Impianti tecnologici (...impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio) ».

2. 23. Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, 11 febbraio 1989: « Modalità per l'attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle denunce delle apparecchiature contenenti fluidi isolanti a base di PCB » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1989):

ART. 2. — 1. Per l'attuazione del censimento degli apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, le regioni o le province autonome istituiscono il relativo registro sulla base degli elementi contenuti negli allegati al presente decreto.

...

ALLEGATO 2.

Indicazioni per la presentazione delle denunce di cessazione d'uso e dati da inserire nel registro delle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216.

1. Sistemi previsti per la disattivazione, immagazzinamento e trasporto.
2. Sistemi previsti per lo smaltimento:
 - a) dei fluidi;
 - b) dell'impianto.

2. 24. Legge 24 aprile 1989, n. 144: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale (in *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1989): « Articolo 8 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la rubrica della sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« Sezione II - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ».

2. Il primo comma dell'articolo 268 del detto testo unico per la finanza locale, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, i comuni devono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa. Il costo complessivo non può superare il costo dei servizi stessi ».

3. Il secondo comma dell'articolo 268 del detto testo unico per la finanza locale, e successive modificazioni, è soppresso.

4. Per l'anno 1989 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa dentro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto (24 maggio 1989, ndr), provvedendo con la medesima delibera ad apportare le modifiche riguardanti il regolamento.

5. Con effetto dal 1° gennaio 1989, dopo il quarto comma dell'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con, regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Per l'abitazione colonica la tassa è dovuta anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione stessa. La tassa è comunque dovuta, nel limite del 30 per cento della tariffa, per le case coloniche e le case sparse situate fuori dell'area di raccolta ».

6. Per il solo anno 1989, il termine del 28 febbraio per la denuncia di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito al 30 aprile.

6-bis. Con deliberazione da adottare dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto (24 maggio 1989, ndr) i comuni possono disporre che i contribuenti i quali, entro il 20 settembre 1989, presentano, per l'anno in corso e per quelli antecedenti per i quali non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione di accertamento, la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ovvero integrano la denuncia precedentemente presentata agli stessi effetti non incorrano nelle sanzioni per omessa denuncia ovvero in quelle per infedele denuncia limitatamente alla base imponibile integrata. Restano salvi gli accertamenti già divenuti definitivi alla data di adozione della detta deliberazione e non si fa luogo al rimborso delle sanzioni già versate alla data stessa ».

6-ter. Le disposizioni del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, non si applicano ai rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, e successive modificazioni.

Articolo 9. - (Copertura tariffaria del costo di taluni servizi).

1. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.

2. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere coperto in misura non inferiore al 50 per cento con la relativa tassa.

...

4. I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisti di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti del decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i cespiti ammortizzabili acquisiti nel 1989. Ai fini della copertura dei costi di gestione si fa riferimento per le entrate ai proventi accertati e per i costi alle spese impegnate. Nei costi complessivi di gestione dei servizi delle aziende municipalizzate

e consortili devono essere inoltre considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietaria di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dalle aziende agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio.

5. Le province, le comunità montane, i comuni ed i consorzi di enti locali sono tenuti a trasmettere, anche per le aziende, entro il termine perentorio del 31 marzo 1990, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Le modalità di certificazione sono stabilite, entro il 31 ottobre 1989, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Il Ministro dell'interno è tenuto a trasmettere tutti i dati risultanti dalle certificazioni effettuate dagli enti locali, accompagnati da una relazione, al Parlamento, alle regioni, all'ANCI, all'UPI e all'UNICEM. Il Ministro della sanità, in analogia a quanto sopra, è tenuto a trasmettere tutti i dati delle unità sanitarie locali alle regioni e all'ANCI.

6. In applicazione del presente articolo non possono essere apportate riduzioni alle percentuali di copertura del costo dei servizi precedentemente deliberate. Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti, in sede di applicazione della nuova normativa, il raffronto tra le percentuali di copertura dei costi va effettuato rideterminando per l'esercizio 1988 i costi medesimi secondo le modalità indicate nel capoverso del comma 2 del precedente articolo 8.

2. 25. Decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 1989: « Modalità di applicazione del concorso statale sui mutui contratti dagli enti locali » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1989).

2. 26. Legge 18 maggio 1989, n. 183: « Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo » (in s.o. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1989):

« ART. 17. — (Valore, finalità e contenuti del piano di bacino). — ...

3. Il piano di bacino... contiene:

...

n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

...

4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare... i piani di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 315...

2. 27. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989: « Atto di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 luglio 1989, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali » (in *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989).

V. Disposizioni per la prima applicazione

...

23. Gli impianti esistenti appartenenti alle categorie indicate nell'allegato al presente decreto e già contenuto nella direttiva CEE n. 34/360, devono presentare la domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli 12 e 17 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 203 al 31 luglio 1989 in conformità con quanto disposto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 e dell'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245. Il relativo progetto di adeguamento dovrà essere presentato al 31 luglio 1990.

...
Allegato I

...
5. Eliminazione dei rifiuti

5.1. Impianti di eliminazione di rifiuti tossici e pericolosi mediante incinerazione.

5.2. Impianti di trattamento di altri rifiuti solidi e liquidi mediante incinerazione ».

2. 28. Legge 4 agosto 1989, n. 283, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 277, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti (in *G.U.* n. 205 del 9 agosto 1989):

Art. 1-bis (Raccolta e smaltimento del materiale organico e delle alghe)

...

2. Le regioni, nei limiti del finanziamento loro assegnato, concedono ai comuni costieri interessati od ai loro consorzi contributi non superiori al 30 per cento della spesa prevista per l'esecuzione degli interventi di raccolta e smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili. Detti interventi devono essere eseguiti direttamente dai comuni o dai loro consorzi ovvero mediante affidamento in concessione, con le modalità previste dalla normativa per i rifiuti solidi urbani, evitando comunque effetti negativi sull'ambiente legati alla putrescibilità del materiale raccolto.

2. 29. Legge 28 agosto 1989, n. 305, Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente (in *G.U.* n. 205 del 2 settembre 1989):

Art. 9 - Promozione della qualità dell'ambiente e nuova occupazione nel Mezzogiorno e coordinamento con l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

1. Il programma triennale 1989-1991 definisce le direttive e i termini di riferimento per la predisposizione di progetti di intervento da destinare alla nuova occupazione mediante iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente localizzate nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. I progetti d'intervento di cui al comma 1, con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, lettera f), della legge 11 marzo 1988, n. 67, ivi compresa la tipologia di rapporto di lavoro, hanno ad oggetto il completamento dei progetti nozionali di cui al predetto articolo 18, comma 1, lettera f) tra questi progetti figura (il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti, con particolare riferimento a rifiuti tossici e nocivi), (n.d.r.)...

Art. 11 - Ricerca ed innovazione tecnologica in materia ambientale

...

3. Le agevolazioni previste dal fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono prioritariamente concesse alle imprese industriali che intendono modificare il ciclo produttivo al fine di ridurre le emissioni sonore, nonché quelle inquinanti nell'aria e nel suolo, con particolare riguardo ai rifiuti tossici e nocivi. Con deliberazione del CIPE sono definite, al fine predetto, le procedure per la concessione delle agevolazioni. Le agevolazioni previste dal presente comma sono concesse esclusivamente ad imprese i cui impianti siano conformi alle norme vigenti.

...

Art. 15 - Disposizioni varie

1. Con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente provvede a definire le norme tecniche e le procedure autorizzative relative al trasporto ed alla commercializzazione del combustibile derivanti da rifiuti, nel quadro delle norme vigenti in materia di combustibili.

... ».

2. 30. Legge 8 giugno 1990, n. 142: « Ordinamento delle autonomie locali » (in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1990):

CAPO V. — LA PROVINCIA.

ART. 14. — (*Funzioni*). — 1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

...

g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

...

ART. 15. — (*Compiti di programmazione*). — 1. la provincia:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;

...

2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; ».

2. 31. Decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990: « Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione » (in supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990):

Allegato 2 (Valori di emissione per specificate tipologie d'impianti), p. 5 (inceneritori di rifiuti).

2. 32. Decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1990: « Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private » (in *Gazzetta Ufficiale* 235 dell'8 ottobre 1990):

« ART. 4. 6 (*Norme per gli operatori odontoiatrici*). — (...).

I manipoli, gli ablatori ad ultrasuoni, le siringhe aria/acqua, le frese e qualsiasi altro strumento che venga a contatto con le mucose, dopo l'utilizzo, se riutilizzabili, vanno sterilizzati per ogni singolo paziente. Nei casi in cui la sterilizzazione non sia tecnicamente possibile, è obbligatoria la disinfezione con sostanze chimiche di riconosciuta efficacia sull'HIV.

Tutti i rifiuti dei gabinetti dentistici debbono essere eliminati secondo la procedura di cui alla legge 10 febbraio 1990, n. 45.

ART. 5. — (*Precauzioni specifiche per i laboratori*). — (...)

Tutta la vetreria di laboratorio, il materiale monouso, e i rifiuti dell'attività di laboratorio debbono essere eliminati secondo la procedura di cui alla legge 10 febbraio 1990, n. 45.

(...) ».

INDICE

CAPO I. — PARTE GENERALE.

- Articolo 1. - Definizioni.
- Articolo 2. - Classificazione.
- Articolo 3. - Principi generali.
- Articolo 4. - Competenze dello Stato.
- Articolo 5. - Competenze delle regioni.
- Articolo 6. - Competenze delle province.
- Articolo 7. - Competenze dei comuni.
- Articolo 8. - Albo nazionale.
- Articolo 9. - Catasto nazionale.
- Articolo 10. - Deposito, raccolta e trasporto dei rifiuti speciali e pericolosi.
- Articolo 11. - Trasporto ferroviario.
- Articolo 12. - Spedizioni transfrontaliere.
- Articolo 13. - Ordinanze contingibili e urgenti.
- Articolo 14. - Divieto di abbandono dei rifiuti.

CAPO II. — GESTIONE DEI RIFIUTI DESTINATI ALLO SMALTIMENTO.

- Articolo 15. - Approvazione dei progetti.
- Articolo 16. - Autosmaltimento.
- Articolo 17. - Impianti mobili.
- Articolo 18. - Autorizzazioni.
- Articolo 19. - Rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi.
- Articolo 20. - Rifiuti ospedalieri.
- Articolo 21. - Registri di carico e scarico.

CAPO III. — GESTIONE DEI RIFIUTI DESTINATI AL RECUPERO.

- Articolo 22. - Individuazione.
- Articolo 23. - Obblighi.
- Articolo 24. - Veicoli a motore, rimorchi e simili.

CAPO IV. — BONIFICA DEI SITI INQUINATI.

Articolo 25. - Bonifica dei siti inquinati.

CAPO V. — REGIME FISCALE E AGEVOLAZIONI FINANZIARIE.

Articolo 26. - Disposizioni fiscali e finanziarie.

Articolo 27. - Agevolazioni agli investimenti.

Articolo 28. - Agevolazioni fiscali.

CAPO VI. — SISTEMA SANZIONATORIO.

Articolo 29. - Abbandono dei rifiuti.

Articolo 30. - Mancanza di autorizzazioni e di iscrizione all'albo.

Articolo 31. - Inosservanza di prescrizioni autorizzatorie.

Articolo 32. - Omessa trasmissione di comunicazioni e omessa tenuta dei registri di carico e scarico.

Articolo 33. - Disciplina delle sanzioni amministrative.

Articolo 34. - Inottemperanza ad ordinanze contigibili e urgenti.

Articolo 35. - Sospensione condizionale della pena.

CAPO VII. — DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Articolo 36. - Norme transitorie.

Articolo 37. - Disposizioni regionali previgenti. Divieto di deterioramento delle condizioni preesistenti.

Articolo 38. - Accelerazione delle procedure.

Articolo 39. - Termini per l'esercizio delle competenze e per l'adeguamento degli impianti esistenti.

Articolo 40. - Abrogazioni.

Articolo 41. - Attuazione del diritto comunitario.

Articolo 42. - Entrata in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

PARTE GENERALE

ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge s'intende per:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza, preparato od oggetto, derivante da attività umane o da cicli naturali, destinato allo smaltimento o al recupero;

b) produttore: il soggetto, pubblico o privato, dalla cui attività ha avuto origine la formazione dei rifiuti (cosiddetto produttore iniziale), o che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto, pubblico o privato, autorizzato ai sensi della presente legge, che li detiene in attesa di avviarli allo smaltimento o al recupero;

d) gestione dei rifiuti: la produzione, il conferimento, la raccolta, il trasporto, le spedizioni transfrontaliere, il recupero e lo smaltimento, compreso il controllo di dette operazioni nonché il controllo degli impianti di smaltimento dopo la loro chiusura;

e) smaltimento: tutte le operazioni, previste nell'allegato 1 alla presente legge, volte alla eliminazione dei rifiuti;

f) recupero: l'insieme delle operazioni, previste nell'allegato 2 alla presente legge, effettuate sui rifiuti a fini di riutilizzo, reimpiego o riciclaggio, in cicli di produzione e consumo diversi da quelli originari, o di produzione di energia;

g) raccolta: le operazioni di raccolta, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il trasporto;

h) raccolta differenziata: il conferimento e la raccolta separati delle frazioni merceologiche dei rifiuti domestici e dei rifiuti speciali a questi assimilati;

i) bonifica dei siti inquinati: l'attività di risanamento di siti o aree contaminati in modo da creare rischi per la salute e per l'ambiente;

l) insediamento civile: uno o più edifici collegati tra loro in un'area determinata adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, scolastica, turistica, sportiva, ricreativa, o a prestazione di servizi;

m) insediamento produttivo: uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un'area determinata in cui si svolgono attività di produzione di beni.

ART. 2.

(Classificazione).

1. Agli effetti dell'applicazione della presente legge i rifiuti sono classificati in: urbani, speciali, pericolosi.

2. Sono urbani:

a) i rifiuti provenienti dalle abitazioni e dai fabbricati civili in genere, denominati rifiuti domestici, suddivisi a loro volta in ingombranti, quali beni di consumo durevoli e di arredamento, e non ingombranti;

b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi;

c) i rifiuti derivanti dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti di cui alle lettere a) e b).

3. Sono speciali:

a) i rifiuti derivanti dalle lavorazioni industriali effettuate negli insediamenti produttivi;

b) i rifiuti derivanti da insediamenti civili e dalle lavorazioni non industriali effettuate negli insediamenti produttivi, che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti domestici;

c) i rifiuti agricoli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze con esclusione di quelli di cui al comma 7, lettere b) e c), nonché di quelli provenienti dai locali destinati ad abitazione, che sono da considerare rifiuti domestici;

d) i rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie, pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, erogano in forma organizzata e continuativa prestazioni sanitarie, e dai laboratori biologici, che, per qualità, non siano assimilabili a quelli domestici;

e) i rifiuti inerti quali materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; gli sfridi dei materiali da costruzione; i materiali ceramici cotti; i vetri di tutti i tipi;

f) i rifiuti derivanti dalle operazioni di smaltimento dei rifiuti, dagli impianti di depurazione degli scarichi idrici e dai dispositivi di abbattimento degli effluenti gassosi, con esclusione di quelli di cui alla lettera c) del comma 2.

4. Sono pericolosi:

a) gli oggetti provenienti da una raccolta differenziata dei rifiuti domestici che presentino una o più delle caratteristiche di pericolosità elencate nell'allegato 5 alla presente legge;

b) i rifiuti speciali che figurano nell'elenco basato sugli allegati 3 e 4 alla presente legge e che presentano almeno una delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato 5;

c) qualsiasi rifiuto speciale che possiede una delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato 5.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono individuati i rifiuti domestici pericolosi di cui alla lettera a) del comma 4; nelle more della emanazione del decreto, sono considerati rifiuti domestici pericolosi i rifiuti urbani pericolosi definiti nella deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito l'elenco dei rifiuti di cui alla lettera b) del comma 4, in conformità a quello adottato in sede comunitaria, e sono individuati i rifiuti pericolosi di cui alla lettera c) del medesimo comma. Per la prima applicazione, i rifiuti pericolosi corrispondono ai rifiuti tossici e nocivi come classificati al paragrafo 1.2 della delibera 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni;

b) ai rifiuti di origine animale quali carcasse o parti di animali o prodotti di origine animale non destinati al consumo umano, per i quali valgono le particolari norme dettate in attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990;

c) ai rifiuti agricoli quali escrementi di animali ed altre sostanze naturali e non pericolose riutilizzate nell'attività agricola;

d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni;

e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 400, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed ai relativi decreti attuativi;

f) agli esplosivi in disuso di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione, emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

ART. 3.

(Principi generali).

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni della presente legge.

2. La gestione dei rifiuti non deve comportare pericoli per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente. In particolare:

a) deve essere evitato ogni rischio d'inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

b) devono essere salvaguardate la flora e la fauna;

c) deve essere evitato ogni degrado del paesaggio e dei siti di particolare interesse;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, devono, in via prioritaria, promuovere sistemi tendenti a prevenire o limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti, favorendo in particolare lo sviluppo e l'impiego di:

a) tecnologie pulite, che consentano un maggior risparmio di risorse naturali;

b) tecnologie innovative, che consentano la immissione sul mercato di prodotti progettati e realizzati in modo da eliminare o ridurre il più possibile, durante le fasi di produzione, uso e smaltimento, la quantità o la pericolosità dei rifiuti ed i rischi d'inquinamento;

c) tecnologie appropriate per eliminare o ridurre la presenza delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, lo sviluppo e l'impiego di sistemi tendenti a incrementare le operazioni di recupero.

ART. 4.

(Competenze dello Stato).

1. Allo Stato competono:

a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attività pubbliche connesse con l'attuazione della presente legge;

b) la determinazione di criteri generali sulle metodologie relative alla gestione dei rifiuti nonché sulle caratteristiche delle aree per l'ubicazione degli impianti di smaltimento;

c) la determinazione di misure dirette a limitare la formazione dei rifiuti, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale di determinati manufatti immessi sul mercato, e ad incrementare le operazioni di recupero, promuovendo, se del caso, studi e ricerche;

d) la determinazione delle caratteristiche dei prodotti derivanti dalle operazioni di recupero, anche in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

e) la determinazione dei criteri per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti domestici;

f) la determinazione di requisiti minimali per gli impianti di smaltimento e delle prescrizioni da osservare nell'effettuazione delle attività di smaltimento;

g) la definizione dei metodi e delle procedure per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;

h) la determinazione dei criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 18;

i) la determinazione dei criteri per la elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);

l) il coordinamento, attraverso conferenze interregionali, dei piani regionali di cui alla lettera i);

m) la istituzione e la tenuta dell'albo nazionale di cui all'articolo 8;

n) la istituzione e la tenuta del catasto nazionale dei rifiuti, per la raccolta in un sistema unitario di tutti i dati relativi alla loro gestione, raccolti dalle regioni e province autonome e dagli enti locali;

o) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti sul territorio nazionale;

p) la regolamentazione delle spedizioni transfontaliere dei rifiuti;

q) la determinazione degli *standard* di bonifica dei siti contaminati;

r) la promozione e la partecipazione alla rete integrata di impianti di smaltimento di cui all'articolo 5 della direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991;

s) la redazione di comunicazioni e di periodiche relazioni sulla situazione della gestione dei rifiuti per la Commissione delle Comunità europee, ai sensi degli articoli 3, paragrafo 2, e 16, paragrafo 1, della direttiva di cui alla lettera r).

2. Le funzioni di cui al comma 1, salvi i casi in cui si debba provvedere con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto

1988, n. 400, sono esercitate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con gli altri Ministri interessati.

3. In attesa dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere da *a)* a *l)* del comma 1, valgono le norme dettate dalla deliberazione 27 luglio 1984, e successive modifiche ed integrazioni, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, come integrato dall'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1987, n. 559, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1988.

4. Il Ministro dell'ambiente è altresì autorizzato ad attuare, con propri decreti, le modifiche introdotte in sede comunitaria per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975.

ART. 5.

(Competenze delle regioni).

1. Alle regioni competono:

a) il coordinamento, attraverso apposite conferenze interprovinciali, dei piani di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, e la successiva elaborazione ed approvazione dei piani regionali per la gestione dei rifiuti; in particolare, le regioni determinano le modalità di realizzazione del piano, favoriscono le operazioni di recupero e regolamentano la raccolta differenziata dei rifiuti domestici, anche pericolosi, e di quelli speciali assimilati ai rifiuti domestici;

b) l'eventuale adeguamento dei piani di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)* ai piani di bacino di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di bonifica di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto del Ministro dell'ambiente 16

maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1989;

d) l'approvazione dei progetti di cui all'articolo 15;

e) le autorizzazioni di cui all'articolo 18;

f) le notifiche delle importazioni dei rifiuti nel proprio territorio;

g) il rilevamento dei dati inerenti la gestione dei rifiuti. A tal fine le regioni istituiscono il relativo catasto regionale nel rispetto delle modalità stabilite nel decreto previsto all'articolo 9 e comunicano i relativi dati al Ministero dell'ambiente entro il 30 giugno di ciascun anno;

h) l'inoltro dei piani regionali di cui alla lettera a) al Ministero dell'ambiente;

i) l'emanazione di norme di attuazione per l'esercizio delle competenze di cui alle lettere precedenti.

2. La regione, ove rilevi inosservanza, anche su segnalazione degli organi preposti al controllo, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, procede, secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo determinato;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente.

3. Le regioni promuovono iniziative dirette a limitare la formazione dei rifiuti e a favorire le operazioni di recupero e la realizzazione di impianti che assicurino un corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi.

4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 6.

(Competenze delle province).

1. Alle province competono:

a) la predisposizione e l'aggiornamento, sentiti i comuni e le comunità montane interessati, dei piani di organizzazione per la gestione dei rifiuti e la loro adozione previa approvazione da parte della regione; detti piani possono prevedere il ricorso alle forme associative e di cooperazione ed agli accordi di programma di cui agli articoli da 24 a 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) l'individuazione, sentiti i comuni interessati e le comunità montane, delle aree idonee in cui realizzare gli impianti di smaltimento, ricorrendo, se del caso, ad accordi interprovinciali. Alla individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi secondo, terzo, quarto e quinto, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 62. Qualora i siti prescelti ricadano negli ambiti dei bacini di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, occorre tener conto dei piani di cui all'articolo 17 della medesima legge; nel caso in cui detti piani non siano stati adottati, occorre acquisire il preventivo parere dei comitati o delle autorità di bacino istituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 10, comma 1, lettera b), e 12 della citata legge n. 183 del 1989.

2. In attuazione del disposto dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 104, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti. Al tal fine esse sono autorizzate ad effettuare ispezioni, controlli e prelievi di campioni durante tutte le fasi di gestione dei rifiuti.

3. Per le finalità di cui al comma 2, le province si avvalgono dei servizi d'igiene

ambientale e medicina del lavoro delle competenti unità sanitarie locali nonché dei servizi e presidi multizonali di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi.

ART. 7.

(Competenze dei comuni).

1. Le attività inerenti alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti domestici pericolosi competono obbligatoriamente ai comuni, che le esercitano con diritto di privativa. I comuni, inoltre, sono responsabili della realizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 25.

2. I comuni esplicano le attività di cui al comma 1 del presente articolo nelle forme previste per la gestione dei servizi pubblici dall'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Nel caso in cui, tra le forme di cui al comma 2, si ricorra al regime di concessione, di realizzazione e di esercizio, a enti o imprese specializzate, autorizzate ai sensi della presente legge, le concessioni possono essere affidate, eventualmente in modo unitario, sulla base di una convenzione che preveda le modalità di definizione del piano finanziario, il limite massimo di contributo pubblico, i criteri di riscossione delle tariffe, le ipotesi di revoca e di decadenza della concessione, la procedura per l'accertamento della validità della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori, per i collaudi ed i controlli per l'intero periodo della concessione.

4. Per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani e di quelli speciali assimilati ai rifiuti domestici i comuni adottano appositi regolamenti che devono, in particolare, stabilire:

a) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il relativo servizio di raccolta e delle modalità della raccolta stessa, nonché per la determinazione del perimetro entro il

quale è istituito il servizio di spazzamento dei rifiuti urbani di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 2;

b) le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei predetti rifiuti, anche in aree non comprese nei perimetri di cui alla lettera *a*);

c) le modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti domestici e dei rifiuti speciali a questi assimilati;

d) le norme atte a garantire, fin dal conferimento, una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti domestici pericolosi;

e) le categorie di rifiuti speciali assimilati ai rifiuti domestici.

5. I comuni sono altresì tenuti ad adottare appositi regolamenti per l'applicazione della tassa di cui all'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 26 della presente legge.

6. Ai fini del rilevamento statistico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *g*), i comuni devono comunicare alla regione, entro il 28 febbraio di ciascun anno, i quantitativi dei rifiuti urbani e dei rifiuti domestici pericolosi nonché dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti domestici raccolti e smaltiti o recuperati nell'anno precedente.

ART. 8.

(Albo nazionale).

1. L'albo nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *m*), è istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente.

2. Devono iscriversi all'albo di cui al comma 1 le imprese che effettuano operazioni di smaltimento e di recupero nonché le imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti. A tal fine, l'albo nazionale è suddiviso in tre elenchi, destinati il primo alle imprese di smaltimento, il secondo alle imprese che effettuano il recu-

pero ed il terzo alle imprese di trasporto. L'albo nazionale è altresì articolato in sezioni regionali, suddivise anch'esse con le medesime modalità in tre elenchi, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, che provvedono alla raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate e alla trasmissione delle stesse all'albo nazionale.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità e dell'interno, da emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione.

4. A partire dalla data di effettiva operatività dell'albo, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente, l'iscrizione allo stesso è condizione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 18. Le relative garanzie finanziarie sono prestate a favore dello Stato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

5. I mezzi finanziari per il funzionamento dell'albo sono costituiti dai contributi versati dalle imprese iscritte.

6. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 3, vigono le norme stabilite con il decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 1991.

ART. 9.

(Catasto nazionale).

1. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, determina con proprio decreto le modalità di rilevazione per l'organizzazione del catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n), il sistema di codifica, le elaborazioni minime necessarie, le modalità di intercon-

nessione del sistema e i destinatari delle informazioni. Il sistema deve consentire di disporre con continuità di informazioni analitiche e sintetiche sulla produzione, sullo smaltimento e sul recupero dei rifiuti.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dell'ambiente elabora i dati del catasto e li pubblicizza nei modi più opportuni, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti e smaltiti in impianti autorizzati ovvero recuperati e stimando il fabbisogno residuo necessario per soddisfare la domanda insoddisfatta di smaltimento e di recupero.

3. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, si applicano le norme del decreto del Ministro dell'ambiente 26 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 giugno 1989.

ART. 10.

(Deposito, raccolta e trasporto dei rifiuti speciali e pericolosi).

1. Durante il trasporto i rifiuti speciali e pericolosi devono essere accompagnati da un formulario di identificazione. Per i rifiuti speciali pericolosi detto formulario deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato I, sezione A, della direttiva 84/631/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1984, e successive modificazioni.

2. Il formulario di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

3. Il primo esemplare deve rimanere presso il produttore o detentore; il secondo deve essere consegnato al destinatario; il terzo, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, deve rimanere al trasportatore; il quarto, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, deve essere da quest'ultimo trasmesso all'autorità di controllo entro 15 giorni dal ricevimento del carico, con copia al produttore o detentore.

4. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

5. Nel corso della raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo i rifiuti pericolosi devono essere adeguatamente imballati ed i contenitori — colli o mezzi di trasporto di cui il rifiuto rappresenta l'intero carico — devono essere etichettati in conformità alle norme vigenti per il trasporto delle merci pericolose o, quando non applicabili, di altre all'uopo stabilite.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti, sono fissate le modalità per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 11.

(Trasporto ferroviario).

1. Il trasporto ferroviario di rifiuti speciali, in particolare pericolosi, va privilegiato rispetto alle altre forme di trasporto.

2. Il trasporto ferroviario dei rifiuti è disciplinato con apposito regolamento da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della sanità e dei trasporti e sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

3. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 2 si applicano le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1991, n. 308, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 2 ottobre 1991.

ART. 12.

(Spedizioni transfrontaliere).

1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate con apposito regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, nel rispetto delle norme comunitarie e delle decisioni e raccomandazioni dell'OCSE in materia, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Fino alla entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, vigono le norme dettate dall'articolo 9-bis del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 22 ottobre 1988, n. 457, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1988.

ART. 13.

(Ordinanze contingibili ed urgenti).

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il presidente della giunta regionale o della provincia, ovvero il sindaco, possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze di carattere contingibile ed urgente, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente i Ministri dell'ambiente e della sanità.

2. Ove l'urgente necessità abbia carattere interregionale, il provvedimento è adottato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità.

3. Le ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

ART. 14.

(Divieto di abbandono dei rifiuti).

1. È vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.

2. In caso di inadempienza il sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedervi, lo sgombero delle aree di cui al comma 1 in danno dei soggetti obbligati.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319, è fatto divieto di rilasciare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private.

CAPO II

GESTIONE DEI RIFIUTI DESTINATI ALLO SMALTIMENTO

ART. 15.

(Approvazione dei progetti).

1. I progetti di nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti di cui all'allegato 1, numero 1/A, o i progetti recanti modifiche di quelli esistenti, con esclusione di quelli disciplinati dagli articoli 16 e 17, nonché i progetti degli interventi di bonifica dei siti inquinati, devono essere approvati dalla regione competente.

2. La regione provvede all'istruttoria dei progetti degli impianti di cui al comma 1 mediante apposite conferenze, cui partecipano, in ogni caso, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti degli enti locali interessati, nonché, se del caso, le imprese interessate al progetto. Per ciascuna istruttoria, il presidente della giunta regionale designa un responsabile, dandone comunicazione agli interessati. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali; in particolare, nel caso di progetti relativi ad impianti di incenerimento disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successivi decreti attuativi, la conferenza acquisisce il parere dell'ufficio regionale competente. Sulla base delle risultanze della conferenza, la

giunta regionale approva il progetto entro centoventi giorni dalla data di presentazione; nel caso di progetti relativi ad impianti rientranti nelle categorie di opere assoggettate alla procedura di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'approvazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla pronuncia di compatibilità ambientale.

3. L'approvazione di cui al comma 2 sostituisce ad ogni effetto ogni altro atto autorizzativo o concessorio di competenza di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

4. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 medesimo decreto-legge n. 312 del 1985.

5. La regione provvede alla istruttoria dei progetti relativi agli interventi di bonifica mediante apposite conferenze di servizio, cui partecipano, in ogni caso, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti degli enti locali interessati nonché, se del caso, le imprese interessate al progetto. Per ciascuna istruttoria, il presidente della giunta regionale designa un responsabile, dandone comunicazione agli interessati. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla gravità ed all'estensione superficiale dell'inquinamento e ai comparti ambientali contaminati, nonché all'affidabilità della soluzione tecnica prescelta e alla congruità dei costi, anche in relazione alla destinazione d'uso del sito dopo la bonifica. Sulla base delle risultanze della conferenza la giunta regionale approva il progetto entro sessanta giorni dalla data di inoltro del progetto. Tale approvazione sostituisce ogni altro atto

autorizzatorio o concessorio di competenza di organi regionali, provinciali e comunali.

ART. 16.

(Autosmaltimento).

1. I titolari delle imprese che intendano smaltire per conto proprio, all'interno degli insediamenti produttivi, i rifiuti speciali prodotti, sono tenuti a darne comunicazione alla regione, corredandola di una relazione tecnica contenente almeno la descrizione delle caratteristiche dei rifiuti e del processo di smaltimento e degli apprestamenti previsti per la tutela della salute e dell'ambiente, con particolare riguardo agli scarichi idrici, alle emissioni atmosferiche e alle norme tecniche vigenti per lo smaltimento dei rifiuti.

2. La regione può chiedere ulteriori dati ed informazioni e prescrivere modificazioni ed integrazioni quando lo ritenga necessario per l'osservanza delle norme vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente.

3. Qualora la regione non formuli prescrizioni entro sessanta giorni dalla comunicazione, gli interessati possono iniziare le attività, ferma restando la loro responsabilità per quanto concerne l'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela della salute e dell'ambiente.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso di smaltimento di rifiuti pericolosi in impianti di incenerimento o di altro trattamento chimico-fisico o biologico.

5. Nei casi di cui al comma 4, i progetti relativi non rientrano nelle categorie di opere assoggettate alla procedura di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

ART. 17.

(Impianti mobili).

1. I progetti relativi ad impianti mobili di smaltimento sono approvati dal

Ministero dell'ambiente, che si pronuncia entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. L'approvazione sostituisce l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le procedure per la presentazione dei progetti nonché, qualora trattisi di impianti per lo smaltimento di rifiuti pericolosi, per l'applicazione agli stessi della procedura di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Chiunque intenda attivare gli impianti di cui al comma 1, debitamente approvati, deve darne comunicazione alla regione competente, corredandola di una relazione tecnica contenente almeno l'indicazione della prevista ubicazione e la descrizione delle tipologie e delle quantità di rifiuti che si intende smaltire e delle precauzioni previste per la tutela della salute e dell'ambiente.

4. La regione può chiedere ulteriori dati ed informazioni e prescrivere modificazioni ed integrazioni quando lo ritenga necessario per l'osservanza delle norme vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente.

5. Qualora la regione non formuli prescrizioni entro trenta giorni dalla comunicazione, gli interessati possono iniziare le attività, ferma restando la loro responsabilità per quanto concerne l'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela della salute e dell'ambiente.

ART. 18.

(Autorizzazioni).

1. Devono essere autorizzati:

a) l'esercizio degli impianti di smaltimento i cui progetti sono stati approvati ai sensi dell'articolo 15;

b) le attività di smaltimento di cui all'allegato 1, numero 1/B.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla iscrizione all'albo nazionale di cui all'articolo 8. Per le imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti la iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione e consente l'esercizio delle attività stesse su tutto il territorio nazionale.

3. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera a) del comma 1 deve essere accertata la rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato, così come modificato dalle prescrizioni eventualmente previste nel provvedimento di approvazione.

4. Nelle autorizzazioni si devono specificare in ogni caso i tipi e i quantitativi di rifiuti e le precauzioni da adottare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. In particolare, nelle autorizzazioni relative alle discariche devono essere, tra l'altro, specificati:

a) l'ubicazione e la delimitazione delle aree di discarica;

b) le modalità e le cautele da osservare per l'esercizio della discarica anche dopo la sua chiusura;

c) la durata massima dell'esercizio della discarica;

d) le modalità di ricopertura della discarica esaurita;

e) le possibili destinazioni delle aree dopo l'esaurimento e la ricopertura della discarica;

f) l'intervallo di tempo minimo intercorrente tra la ricopertura della discarica ed il riutilizzo delle aree da essa intessate.

5. Le autorizzazioni non possono essere rilasciate per più di dieci anni e sono rinnovabili.

ART. 19.

(Rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi).

1. Alla gestione dei rifiuti speciali e di rifiuti speciali pericolosi sono tenuti a

provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi.

2. Per l'assolvimento di tale obbligo, le imprese possono, con priorità:

a) procedere, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei propri rifiuti nel rispetto della normativa vigente;

b) affidare a terzi, autorizzati ai sensi della presente legge, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti stessi;

c) conferire i rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico ai sensi della lettera a) del comma 4 dell'articolo 7, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

d) esportare i rifiuti, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 12, ai fini del loro smaltimento all'estero.

3. Le imprese che provvedono alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi non possono mescolare le diverse categorie di detti rifiuti tra loro o con rifiuti speciali, a meno che tale miscelazione non sia finalizzata a rendere più sicure le operazioni di smaltimento.

4. I produttori e i detentori dei rifiuti speciali, con esclusione di quelli di cui alle lettere c) ed e) del comma 3 dell'articolo 2, di quelli assimilati ai rifiuti domestici e conferiti, previa convenzione, al pubblico servizio e dei rifiuti speciali pericolosi, e i gestori dei relativi impianti di smaltimento, devono comunicare alla regione, entro il 28 febbraio di ciascun anno, i dati relativi alle quantità e qualità dei rifiuti prodotti, stoccati e smaltiti nell'anno precedente. Allo stesso obbligo sono assoggettate le imprese di trasporto dei rifiuti pericolosi.

5. La comunicazione di cui al comma 4 deve essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa.

6. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, sono definiti i criteri e le

procedure per la presentazione dei dati di cui al comma 4.

ART. 20.

(Rifiuti ospedalieri).

1. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *d*), sono assimilati ai rifiuti domestici purché non siano infetti o comunque pericolosi ai sensi dell'allegato 5.

2. La gestione dei rifiuti infetti e delle parti anatomiche deve garantire la migliore tutela possibile della salute e dell'ambiente, nel rispetto delle prescrizioni fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità.

3. I rifiuti infetti, che non vengano distrutti in impianti d'incenerimento realizzati all'interno delle strutture sanitarie, devono essere sottoposti, prima del loro allontanamento, ad idonei trattamenti di sterilizzazione. Ogni trattamento deve essere certificato dal direttore o responsabile sanitario e riportato su apposito registro, con fogli numerati e vidimati, dal quale risulti, unitamente al numero d'identificazione, la quantità e tipologia dei rifiuti sterilizzati nonché la data del trattamento.

4. I rifiuti sterilizzati vanno immessi in appositi contenitori, facilmente distinguibili e dotati di chiusura ermetica, sui quali deve essere saldamente apposta una etichetta o impresso un marchio, chiaramente visibile, recante l'indicazione della struttura sanitaria di provenienza e la dicitura « rifiuti ospedalieri sterilizzati ».

5. La raccolta e il trasporto dei rifiuti sterilizzati devono essere effettuati con sistemi e mezzi appositi.

6. I rifiuti sterilizzati sono assimilati, ai fini dello smaltimento, ai rifiuti urbani, per cui vigono i criteri di assimilabilità di natura tecnologica indicati al paragrafo 1.1.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del

Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

7. Le parti anatomiche, opportunamente raccolte e stoccate, devono essere avviate al forno crematorio cimiteriale o all'inumazione.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono definite le metodologie e le procedure per la effettuazione dei trattamenti di sterilizzazione dei rifiuti ospedalieri infetti.

ART. 21.

(Registri di carico e scarico).

1. I produttori e i detentori dei rifiuti speciali, con esclusione di quelli di cui alle lettere *c)* ed *e)* del comma 3 dell'articolo 2, di quelli assimilati ai rifiuti domestici e conferiti, previa convenzione, al pubblico servizio, e dei rifiuti pericolosi, nonché le imprese che effettuano operazioni di smaltimento devono tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e bollati dall'ufficio del registro, vidimati all'apertura e alla chiusura. Allo stesso obbligo sono assoggettate le imprese di trasporto dei rifiuti pericolosi.

2. Nel registro devono essere riportati almeno i dati quantitativi e l'origine dei rifiuti e, per quelli pericolosi, i dati contenuti nei formulari d'identificazione per il trasporto.

3. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione effettuata, tranne che per gli impianti di stoccaggio definitivo, per i quali il registro originale deve essere depositato presso l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

4. In ogni caso, in caso di cessazione di attività, i registri devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente sono fissate le modalità per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

CAPO III

GESTIONE DEI RIFIUTI
DESTINATI AL RECUPERO

ART. 22.

(Individuazione).

1. I rifiuti da destinare alle operazioni di recupero di cui all'allegato 2, denominati in appresso « residui » e detti anche « materie prime secondarie », devono essere individuati tra le seguenti categorie:

a) domestici: i residui derivanti dalla raccolta differenziata delle frazioni merceologiche dei rifiuti domestici e dei rifiuti speciali a questi assimilati nonché i rifiuti domestici pericolosi;

b) urbani: i fanghi derivanti dalla depurazione delle acque di scarico urbane;

c) speciali:

1) i residui derivanti dagli insediamenti produttivi e civili;

2) i residui agricoli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;

3) i residui inerti: materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; gli sfridi dei materiali da costruzione; i materiali ceramici cotti; i vetri di tutti i tipi;

4) i fanghi derivanti dalla depurazione degli scarichi idrici da insediamenti produttivi purché assimilabili agli urbani;

5) i veicoli a motore fuori uso;

d) pericolosi: i residui speciali che possiedono una delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato 5.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è

definito, nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, l'elenco dei rifiuti che possono essere destinati alle operazioni di recupero. Per i rifiuti pericolosi, devono altresì essere specificati le categorie di pericolosità e i quantitativi e precisate le condizioni particolari ivi compresi, in ogni caso, i valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, il tipo di attività ed altri requisiti necessari per effettuare le operazioni di recupero senza rischi per la salute e l'ambiente.

3. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 2 vige l'elenco riportato nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 29 gennaio 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990.

4. Coloro che intendono procedere al recupero di rifiuti non figuranti negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, presentano al Ministero dell'ambiente domanda d'inserimento nei predetti elenchi, specificandone le proprietà chimico-fisiche e le caratteristiche di pericolosità e descrivendo il processo che si intende attuare e gli apprestamenti previsti per la tutela dell'ambiente e della salute.

5. Il decreto di cui al comma 2 è aggiornato ogni sei mesi, anche per comprendere i rifiuti di cui al comma 4.

ART. 23.

(Obblighi).

1. Le imprese che intendano effettuare le operazioni di recupero di cui all'allegato 2, numero 2/A, devono darne comunicazione alla regione competente, corredandola di una relazione contenente le proprietà chimico-fisiche e le caratteristiche di pericolosità dei residui recuperati, la descrizione del processo che si intende attuare e gli apprestamenti previsti per la tutela dell'ambiente e della salute, con particolare riguardo agli scarichi idrici e alle emissioni atmosferiche.

2. La regione può chiedere ulteriori dati ed informazioni e prescrivere modificazioni ed integrazioni quando lo ritenga necessario per l'osservanza delle norme

vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente.

3. Qualora la regione non formuli prescrizioni entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 gli interessati possono iniziare i lavori, ferma restando la loro responsabilità per quanto concerne l'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela della salute e dell'ambiente.

4. Le imprese che intendano effettuare operazioni di recupero di residui non considerati nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 22 devono essere autorizzate ai sensi dell'articolo 18.

5. Le imprese che intendano esercitare le attività di recupero di cui all'allegato 2, numero 2/B, devono informarne la regione. Qualora la regione non formuli obiezioni entro i trenta giorni successivi, gli interessati possono iniziare l'attività.

6. Le imprese che effettuano il trasporto e il recupero dei residui devono essere iscritte agli appositi elenchi dell'albo nazionale di cui all'articolo 8.

7. I produttori e i detentori dei residui speciali di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 e dei residui pericolosi, nonché le imprese di cui al comma 1 del presente articolo, devono tenere il registro di carico e scarico di cui all'articolo 21. Allo stesso obbligo sono assoggettate le imprese che effettuano il trasporto di residui pericolosi.

8. I soggetti di cui ai commi 5 e 7 devono comunicare alla regione, entro il 28 febbraio di ciascun anno, i dati relativi alle quantità e qualità dei residui prodotti, stoccati, recuperati e trasportati nell'anno precedente. La comunicazione di cui al presente comma deve essere firmata dal legale rappresentante dell'azienda. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, sono definiti i criteri e le procedure per la presentazione dei predetti dati.

ART. 24.

(Veicoli a motore, rimorchi e simili).

1. I veicoli a motore che, per volontà dei proprietari o per disposizione di

legge, siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario ad appositi centri di raccolta.

2. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari ai sensi degli articoli da 927 a 929 del codice civile, nonché quelli acquistati per occupazione dagli stessi organi ai sensi dell'articolo 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta nei casi e con le modalità e le procedure che saranno fissate con apposito decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'ambiente.

3. I centri di raccolta di cui al comma 1 provvedono alla messa in sicurezza dei veicoli ed al loro stoccaggio provvisorio in attesa di avviarli alle imprese che effettuano le operazioni di recupero. Il tempo massimo di detenzione non può superare i centottanta giorni dalla data di conferimento, al fine di evitarne l'eccessivo deterioramento e di agevolarne il sollecito recupero.

4. La scelta delle aree da adibire a centri di raccolta è effettuata dalla regione, che ne stabilisce anche la superficie massima nel quadro del piano di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*).

5. Il gestore del centro di raccolta deve tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e bollati dall'ufficio del registro, vidimati all'apertura e alla chiusura.

6. Il gestore del centro di raccolta deve corrispondere al proprietario del veicolo conferito il prezzo ragguagliato al suo valore commerciale. Deve, inoltre, rilasciargli una attestazione di presa in carico, da allegare alla domanda di radiazione dal pubblico registro automobilistico.

7. L'impresa che effettua le operazioni di recupero non può dare inizio alle operazioni di cui al comma 6 se non dopo aver accertato l'avvenuta radiazione dal pubblico registro automobilistico ed avere riportato su apposito registro, da tenere costantemente aggiornato presso l'impresa stessa, gli estremi della formalità della radiazione.

8. I centri di raccolta di cui al presente articolo devono essere istituiti, entro il 1° gennaio 1995, dalle imprese produttrici ed importatrici, che possono consorziarsi tra loro. I centri di raccolta esistenti, ed autorizzati ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, possono proseguire la loro attività purché adeguino le strutture dei centri stessi alle disposizioni dettate dal decreto di cui al comma 9 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e dei trasporti, sono definiti i requisiti dei centri di raccolta e le prescrizioni da osservare per la messa in sicurezza dei veicoli a motore.

10. Resta salva la facoltà degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei luoghi destinati all'esercizio delle attività contemplate nel presente articolo al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge e dai regolamenti.

CAPO IV

BONIFICA DEI SITI INQUINATI

ART. 25.

(Bonifica dei siti inquinati).

1. Gli interventi di bonifica individuati nei piani regionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1989, devono essere realizzati dalle imprese che hanno determinato la contaminazione e, qualora non individuabili, dai comuni nel cui territorio è ubicato il sito contaminato, previa approvazione del relativo progetto da parte della regione con la procedura di cui all'articolo 18.

2. La provincia territorialmente competente esercita funzioni di controllo sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla rispondenza dei medesimi al progetto approvato, riferendo mensilmente alla regione.

3. La regione, ogni tre mesi, informa il Ministero dell'ambiente sullo stato di attuazione dei piani di bonifica.

4. Il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente al Parlamento, a partire dal 31 dicembre 1992, sullo stato di attuazione dei piani di bonifica.

5. Qualora i comuni non provvedano nei termini previsti alla effettuazione degli interventi di bonifica di cui al comma 1, la regione interviene in via sostitutiva avvalendosi degli eventuali finanziamenti disponibili. In caso d'inadempienza della regione, il Ministro dell'ambiente interviene in via sostitutiva.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli *standard* di bonifica, con particolare riguardo ai limiti di accettabilità degli inquinanti nei corpi idrici interessati e nel suolo e alle metodologie d'intervento, con riferimento alla loro destinazione d'uso.

7. I comuni ricorrono in giudizio, al fine di recuperare le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di bonifica, nei confronti di chiunque possa aver concorso a causare il danno ambientale, ivi compresi, ove obbligati, il proprietario dell'area e chiunque ne abbia avuto la disponibilità all'epoca in cui è avvenuto l'inquinamento.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante l'istituzione di appositi fondi, a livello nazionale e regionale. Il fondo nazionale è finanziato attraverso la tassazione di determinati sostanze e preparati pericolosi; i fondi regionali sono alimentati mediante la previsione di corrispettivi dovuti per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 18 e mediante contributi a carico delle imprese che gestiscono gli impianti di cui agli articoli 16 e 17.

9. I fondi di cui al comma 8 sono disciplinati con apposito regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

CAPO V

REGIME FISCALE E AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

ART. 26.

(Disposizioni fiscali e finanziarie).

1. Con effetto da 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« Sezione II - *Tassa per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai domestici.*

ART. 268. *(Tassa).* - 1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, i comuni devono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa. Il costo complessivo non può superare il costo dei servizi stessi.

2. Dal costo di cui al comma 1 devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero.

ART. 269. *(Contribuenti).* - 1. La tassa è dovuta da chiunque occupi una abitazione ovvero produca rifiuti speciali assimilati ai rifiuti domestici e conferiti al

pubblico servizio, nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito a norma delle disposizioni vigenti in materia.

2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dall'occupazione dell'abitazione, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

ART. 270. (*Tariffa*). - 1. Per quanto concerne i rifiuti domestici, la tassa è commisurata al numero delle persone costituenti il nucleo familiare residenti nell'abitazione ed alla superficie dell'abitazione stessa.

2. Per i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti domestici la tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree serviti ed all'uso cui i medesimi sono destinati.

3. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare appositi regolamenti nei quali, oltre alle esenzioni previste dalle leggi vigenti, devono essere specificate le speciali agevolazioni che, in relazione alle particolari condizioni locali, ritengano di poter accordare in via del tutto eccezionale.

4. I comuni hanno facoltà di ridurre la tassa fino ad un massimo del 50 per cento per le aree e i locali non adibiti ad abitazione nell'ipotesi di uso stagionale risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.

5. Per l'abitazione colonica la tassa è dovuta anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione stessa. La tassa è comunque dovuta, nel limite del 30 per cento della tariffa, per le case coloniche e le case sparse situate fuori dell'area di raccolta.

6. I regolamenti di cui al comma 3, dopo l'approvazione dell'organo regionale di controllo, devono essere trasmessi al Ministro delle finanze, che provvede alla

loro omologazione, sentiti i Ministri dell'interno e dell'ambiente.

7. Le tariffe, stabilite in applicazione dei regolamenti debitamente omologati, devono essere approvate dall'organo regionale di controllo ed essere comunicate al Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 273.

ART. 271. (*Accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni*). - 1. La riscossione della tassa è effettuata mediante ruoli nominativi.

2. Per l'applicazione della tassa si osservano le disposizioni di cui al capo XIX, con esclusione di quelle concernenti il contenzioso, per il quale si applicano l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e l'articolo 288 del presente testo unico.

ART. 272. (*Delegazioni*). - 1. A garanzia dei mutui assunti o da assumere per finanziare le spese inerenti al servizio di smaltimento dei rifiuti e per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di stoccaggio, discarica, trattamento e recupero, i comuni possono rilasciare delegazioni sulla tassa nei limiti dei quattro quinti del cespite medio annuo realizzato nell'ultimo biennio.

2. Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del mutuo, la riscossione del cespite risultasse insufficiente a garantire l'ammortamento stesso, il comune dovrà rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti delegabili ».

ART. 27.

(*Agevolazioni agli investimenti*).

1. Le iniziative di imprese industriali, di consorzi di imprese industriali, di società consortili, anche in forma di cooperative, tra imprese industriali e artigiane, di consorzi di cooperative di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 217, destinate alla costruzione, all'ampliamento o all'ammo-

dernamento di impianti di smaltimento di rifiuti industriali o non industriali anche se prodotti da terzi e rientranti nell'applicazione della presente legge, nonché quelle che realizzano il recupero, il riciclo, la riutilizzazione e la rigenerazione dei rifiuti stessi, sono, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, classificabili nella voce « ammodernamenti ».

2. In applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, per le iniziative di cui al comma 1 valgono le disposizioni previste nell'articolo 5, quinto comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, prescindendo altresì dalle variazioni sui livelli occupazionali conseguenti alla realizzazione del programma degli investimenti.

3. Per le iniziative di cui al comma 2 le agevolazioni creditizie previste da leggi regionali possono cumularsi con quelle previste da leggi statali, purché il complesso delle agevolazioni non superi l'ammontare dell'investimento globale.

4. In deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, la riserva di fondi del 75 per cento non impegnata dal Mediocredito centrale in favore del Mezzogiorno alla data di entrata in vigore della presente legge è destinata anche al finanziamento delle iniziative indicate al comma 1, secondo le modalità ed i criteri di cui al presente articolo.

ART. 28.

(Agevolazioni fiscali).

1. Il numero 27-bis dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dall'articolo 30 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è sostituito dal seguente:

« 27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende mu-

nicipalizzate, o private per l'affidamento in concessione, di costruzione e di esercizio d'impianti destinati alle operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti ».

2. Nelle attrezzature sanitarie di cui alla lettera g) del secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti o al loro recupero nonché alla bonifica di aree inquinate.

CAPO VI

SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 29.

(Abbandono dei rifiuti).

1. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 14, commi 1 e 3, è punito con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire un milione, se trattasi di rifiuti domestici, e da lire 100.000 a lire due milioni, se trattasi di rifiuti speciali, nonché con la pena dell'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da lire 500.000 a lire dieci milioni, se trattasi di rifiuti pericolosi.

ART. 30.

(Mancanza di autorizzazione e di iscrizione all'albo).

1. I titolari delle imprese che effettuano operazioni di smaltimento e di spedizioni transfrontaliere di rifiuti domestici, urbani e speciali senza l'autorizzazione di cui all'articolo 18 e di quelle che non ottemperano all'obbligo d'iscrizione all'albo nazionale di cui all'articolo 8 sono puniti con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Qualora trattasi di rifiuti pericolosi, si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.

ART. 31.

(Inosservanza di prescrizioni autorizzatorie).

1. I titolari delle imprese che non osservano le prescrizioni dell'autorizzazione sono puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire dieci milioni.

2. Se trattasi di rifiuti pericolosi, si applica la pena dell'arresto sino a sei mesi e dell'ammenda sino a lire dieci milioni.

3. Alla stessa pena di cui al comma 2 è soggetto chi non ottempera all'ordine di sospensione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b).

ART. 32.

(Omessa trasmissione di comunicazioni e omessa tenuta dei registri di carico e scarico).

1. I legali rappresentanti delle imprese che omettano la comunicazione nei termini prescritti, o rendano comunicazioni infedeli, dei dati richiesti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, e dell'articolo 23, comma 8, ovvero non ottemperino agli obblighi relativi ai registri di carico e scarico di cui agli articoli 21 e 23, comma 7, sono puniti con la sanzione amministrativa fino a cinque milioni, se trattasi di rifiuti speciali, e con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda sino a dieci milioni, se trattasi di rifiuti pericolosi.

2. I legali rappresentanti delle imprese che omettano di presentare la comunicazione di cui agli articoli 16, comma 1, e 23, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni, se trattasi di rifiuti speciali, e con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda sino a lire dieci milioni, se trattasi di rifiuti pericolosi.

3. I legali rappresentanti delle imprese che omettano di presentare la informazione di cui all'articolo 23, comma 5, sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.

ART. 33.

(Disciplina delle sanzioni amministrative).

1. Alle attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 29 e 32 si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 34.

(Inottemperanza ad ordinanze contingibili e urgenti).

1. Chiunque non ottemperi al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.

2. Se trattasi di rifiuti pericolosi si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.

ART. 35.

(Sospensione condizionale della pena).

1. Con la sentenza di condanna per le contravvenzioni di cui agli articoli 31 e 34 il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'esatto adempimento di quanto stabilito nella sentenza stessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il giudice richiede, ove occorra, le opportune indicazioni all'autorità amministrativa competente.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 36.

(Norme transitorie).

1. Chiunque effettui, alla data di entrata in vigore della presente legge, ope-

razioni di smaltimento o di recupero deve adeguarsi alle disposizioni ivi dettate entro sei mesi.

2. Chi non assolve all'obbligo di cui al comma 1 entro il termine ivi prescritto è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire dieci milioni.

ART. 37.

(Disposizioni regionali previgenti. Divieto di deterioramento delle condizioni preesistenti).

1. Sono fatte salve le disposizioni e le prescrizioni adottate dalle regioni e dagli enti locali in quanto compatibili con le norme della presente legge, anche se più restrittive in funzione dei piani regionali.

2. Sino all'entrata in vigore della normativa regionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i*), i soggetti di cui all'articolo 36, comma 1, devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare un deterioramento, anche temporaneo, della situazione igienico-sanitaria ed ambientale preesistente.

3. Ai contravventori dell'obbligo di cui al comma 2 si applica la pena prevista all'articolo 36, comma 2.

ART. 38.

(Accelerazione delle procedure).

1. Ai provvedimenti giurisdizionali che comportino la sospensione della esecuzione degli atti autorizzatori previsti dalla presente legge, comunque preordinati o utili alla realizzazione di impianti e attrezzature per la gestione dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate a causa dell'inadeguato smaltimento dei rifiuti medesimi, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

ART. 39.

(Termini per l'esercizio delle competenze e per l'adeguamento degli impianti esistenti).

1. Per la prima applicazione le competenze di cui all'articolo 4, comma 1, let-

tere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)*, sono esercitate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le competenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, ed *i)* sono esercitate entro diciotto mesi a decorrere dall'emanazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.

3. Le competenze di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, sono esercitate entro dodici mesi a decorrere dall'emanazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.

4. Le competenze di cui all'articolo 7, comma 4, sono esercitate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 40.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati:

a) la legge 20 marzo 1941, n. 336;

b) le parole « sul suolo e nel sottosuolo » della lettera *a)* del primo comma dell'articolo 1; i nn. 2) e 3) della lettera *e)* del primo comma dell'articolo 2; le parole « nonché il controllo degli scarichi nelle unità geologiche profonde » della lettera *b)* del primo comma dell'articolo 4, come sostituita dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, della legge 10 maggio 1976, n. 319;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni;

d) gli articoli 3-bis, 7, 10, 10-bis, 11 e 13 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

e) gli articoli 2, 3, 4, 8, 9-bis; 9-quater, comma 1, 9-octies, comma 3, 9-novies, comma 1, lettere *a)* e *d)*; 9-duodecies e l'allegato 2 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 597, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

f) i commi da 2-ter a 2-octies dell'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 45, ed i relativi decreti attuativi.

ART. 41.

(Attuazione del diritto comunitario).

1. La presente legge costituisce attuazione della direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE, e della direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che sostituisce la direttiva 78/319/CEE.

ART. 42.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 1.

(articolo 1)

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

1/A — *Impianti di smaltimento:*

a) stoccaggio definitivo: sul suolo o nel suolo, in miniera e in altre cavità naturali (discariche);

b) incenerimento a terra o in mare;

c) trattamento chimico-fisico o biologico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o miscugli eliminati con uno dei procedimenti elencati nel presente allegato;

d) lagunaggio (ad esempio, immissione di rifiuti pompabili in pozzi, stagni, bacini, ecc.);

e) iniezioni in profondità (in pozzi, cupole saline, faglie geologiche naturali, ecc.);

f) deposito di rifiuti pericolosi preliminare ad una delle operazioni del presente allegato, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

1/B — *Attività di smaltimento:*

a) trattamento in ambiente terrestre (ad esempio, biodegradazione di rifiuti liquidi o di fanghi nei suoli), con esclusione dello spandimento sul suolo a fini agricoli;

b) raggruppamento o ricondizionamento preliminare ad una delle operazioni del presente allegato;

c) deposito di rifiuti urbani o speciali preliminare ad una delle operazioni del presente allegato, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

ALLEGATO 2.
(articolo 1)

OPERAZIONI DI RECUPERO

2/A. Impianti.

2. 1. Recupero dei solventi.
2. 2. Recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi.
2. 3. Recupero dei metalli o dei composti metallici.
2. 4. Recupero di altre sostanze inorganiche.
2. 5. Recupero degli acidi e delle basi.
2. 6. Recupero dei prodotti utilizzati per abbattere gli agenti inquinanti.
2. 7. Recupero dei catalizzatori esausti.
2. 8. Recupero degli oli esauriti (con esclusione delle operazioni regolamentate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691).
2. 9. Utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia.
2. 10. Produzione di composti ed altre trasformazioni biologiche.
2. 11. Stoccaggio provvisorio di residui per sottoporli a una delle operazioni di cui sopra, con esclusione del deposito temporaneo, prima delle operazioni di raccolta e trasporto, nei luoghi in cui sono prodotti.
2. 12. Recupero dei veicoli a motore (recupero di parti, demolizione e/o rottamazione di veicoli).

2/B. Attività.

2. 13. Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura, salvo il caso dei rifiuti esclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere b) e c).

2. 14. Utilizzazione di rifiuti inerti per ripristino ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali e produzione di leganti e di materiali di costruzione in generale.

2. 15. Centri di raccolta di veicoli a motore.

ALLEGATO 3.

(articolo 2)

CATEGORIE O TIPI GENERICI DI RIFIUTI PERICOLOSI
ELENCATI IN BASE ALLA LORO NATURA O ALL'ATTIVITÀ
CHE LI HA PRODOTTI
(I RIFIUTI POSSONO PRESENTARSI SOTTO FORMA DI LIQUIDO,
DI SOLIDO O DI FANGO)

3.A

Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell'allegato 5 e che consistono in:

1. Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari.
2. Prodotti per la protezione del legno.
3. Biocidi e prodotti fitosanitari.
4. Residui di prodotti utilizzati come solventi.
5. Sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti.
6. Sali per rinvenimento cianurati.
7. Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, ecc.).
8. Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni.
9. Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici, ecc.).
10. Sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio residui di distillazione, ecc.).

11. Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici.
12. Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi.
13. Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.).
14. Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive.
15. Prodotti di laboratori fotografici.
16. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati.
17. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorate.

3.B

Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato 4, aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato 5 e consistenti in:

18. Saponi, corpi grassi o cere di origine animale o vegetale.
19. Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi.
20. Sostanze inorganiche senza metalli né composti metallici.
21. Scorie e/o ceneri.
22. Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di dragaggio.
23. Sali per rinvenimento non cianurati.
24. Polveri metalliche.
25. Materiali catalitici usati.
26. Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti metallici.
27. Rifiuti provenienti da trattamenti disinquinanti (ad esempio: polveri di filtri dell'aria, ecc.) salvo i fanghi cui ai numeri 28, 29 e 32.
28. Fanghi provenienti dal lavaggio di gas.
29. Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'acqua.

30. Residui da decarbonazione.
31. Residui di colonne scambiatrici di ioni.
32. Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in agricoltura.
33. Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale.
34. Materiale contaminato.
35. Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole di gas, ecc.) che abbiano contenuto uno o più dei costituenti elencati nell'allegato 4.
36. Accumulatori e pile elettriche.
37. Oli vegetali.
38. Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato 4 e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato 5.

ALLEGATO 4.

(articolo 2)

COSTITUENTI CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI
DELL'ALLEGATO 3-B QUANTO TALI RIFIUTI POSSIEDONO
LE CARATTERISTICHE DELL'ALLEGATO 5**Rifiuti aventi come costituenti:**

- C1 Berillo; composti del berillo
- C2 Composti del vanadio
- C3 Composti del cromo esavalente
- C4 Composti del cobalto
- C5 Composti del nickel
- C6 Composti del rame
- C7 Composti dello zinco
- C8 Arsenico; composti dell'arsenico
- C9 Selenio; composti del selenio
- C10 Composti dell'argento
- C11 Cadmio; composti del cadmio
- C12 Composti dello stagno
- C13 Antimonio; composti dell'antimonio
- C14 Tellurio; composti del tellurio

- C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario
- C16 Mercurio; composti del mercurio
- C17 Tallio; composti del tallio
- C18 Piombo; composti del piombo
- C19 Solfuri inorganici
- C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di calcio
- C21 Cianuri inorganici
- C22 I seguenti metalli alcalini o alcalino-terrosi: litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata
- C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida
- C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
- C25 Amianto (polvere e fibre)
- C26 Fosforo; composti del fosforo, esclusi i fosfati minerali
- C27 Metallocarbonili
- C28 Perossidi
- C29 Clorati
- C30 Perclorati
- C31 Azoturi
- C32 PCB e/o PCT
- C33 Composti farmaceutici o veterinari
- C34 Biocidi e fitofarmaci (ad esempio antiparassitari, ecc.)
- C35 Sostanze infettive
- C36 Creosoti
- C37 Isocianati, tiocianati
- C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrili, ecc.)
- C39 Fenoli; composti fenolati

- C40 Solventi alogenati
- C41 Solventi organici non alogenati
- C42 Composti organo-alogenati, escluse le sostanze polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel presente allegato
- C43 Composti aromatici; composti organici policiclici ed eterociclici
- C44 Ammine alifatiche
- C45 Ammine aromatiche
- C46 Eteri
- C47 Sostanze con caratteristiche esplosive, escluse quelle indicate in altri punti del presente allegato
- C48 Composti organici dello zolfo
- C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorurati
- C50 Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzo-paradiossine policlorurate
- C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti menzionati indicati nel presente allegato

H6 **Tossico:** sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi gravi, acuti o cronici e anche la morte;

H7 **Cancerogeno:** sostanze o preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

H8 **Corrosivo:** sostanze e preparati che a contatto con tessuti vivi possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H9 **Infettivo:** sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine di cui si sappia o si abbiano buoni motivi per ritenere che provochino malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

H10 **Teratogeno:** sostanze o preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

H11 **Mutageno:** sostanze o preparati che inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono produrre difetti ereditari o aumentarne la frequenza;

H12 Sostanze o preparati che a contatto con l'acqua, l'aria o un acido sprigionino un gas tossico o molto tossico;

H13 Suscettibile, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione che possieda una delle caratteristiche sopra elencate;

H14 **Ecotossico:** sostanze e preparati che presentino o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.